



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912

ROMA — Giovedì, 1° febbraio

Numero 26

DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
> a domicilio e nel Regno: > 26; > 19; > 10
Per gli Stati dell'Unione postale: > 50; > 41; > 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.35 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunci 0.30

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunci.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Decreti di un vice presidente del Senato del Regno — Leggi e decreti: R. decreto n. 12 col quale viene approvato il regolamento per l'applicazione delle leggi 15 luglio 1906, n. 363, e 4 giugno 1911, n. 487, nelle parti relative alle disposizioni per gli edifici scolastici — R. decreto n. 1473 col quale viene accordata alla Società « Tramvie di Mestre » la concessione di costruire e di esercitare una tramvia a trazione elettrica da Mestre a Mirano — RR. decreti nn. 1472 e 13 riflettenti: Conversione in governativa d'una scuola tecnica — Determinazione della quote di concorso per l'abolizione del dazio sui farinacei — Relazioni e RR. decreti per lo scioglimento dei Consigli comunali di Forio d'Ischia (Napoli) e Anversa (Aquila) e per la proroga di poteri del Regio commissario straordinario di Roccabianca (Parma) — Ministeri della pubblica istruzione e di grazia, giustizia e dei culti: Disposizioni nei personali dipendenti — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Smarrimento di ricevuta — Avviso — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno.

Parte non ufficiale.

Diario estero — Diario della guerra — R. Accademia delle scienze di Torino: Adunanza del 28 gennaio 1912 — Cronaca italiana — Ultime notizie della guerra — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto in data odierna, ha nominato l'on. conte ing. SEVERINO CASANA, vice presidente del Senato del Regno per la prima sessione della XXIII legislatura.

LEGGI E DECRETI

Il numero 12 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il titolo VI della legge 15 luglio 1906, n. 383;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1906, n. 703;

Veduto il titolo II della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Veduto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa depositi e prestiti, 5 settembre 1907, n. 751;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 5 luglio 1908, n. 471;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per l'applicazione delle predette leggi 15 luglio 1906, n. 383 e 4 giugno 1911, n. 487 nelle parti riguardanti disposizioni per gli edifici scolastici, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dai ministri predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — CREDARO.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO.

Art. 1.

Le provincie, i comuni e gli enti morali che intendono contrarre mutui di favore per la costruzione od acquisto, per l'adattamento e il restauro di edifici scolastici, a sensi delle leggi 4 giugno 1911, n. 487 e 15 luglio 1906, n. 383, provvedono alla compilazione dei relativi progetti d'arte per mezzo di un ingegnere o di un architetto.

Il progetto deve comprendere:

- 1° la relazione;
- 2° i disegni;
- 3° la stima dei lavori;
- 4° le condizioni di esecuzione.

I disegni consisteranno nelle piante, sezioni, prospetti e particolari che rappresentino l'edificio in ogni sua parte. Una pianta della località scelta per la costruzione del nuovo edificio o di quella dove è situato il fabbricato da restaurare, o da adattare, ne indicherà la posizione, l'orientamento e le strade e proprietà confinanti. Una topografia deve indicare la zona dell'abitato cui serve l'edificio scolastico e la località ove è situato il cimitero.

I progetti devono essere compilati in conformità delle norme tecniche annesse al presente regolamento.

Gli enti interessati possono ottenere gratuitamente dal ministero della pubblica istruzione, per ogni caso particolare, i disegni di massima di progetti di edifici che soddisfino ai bisogni scolastici ai quali si vuol provvedere.

La richiesta di detti disegni deve essere accompagnata dalla statistica degli alunni, dalla pianta della località e da una breve relazione nella quale sieno date tutte quelle notizie che si ritengano opportune per la compilazione del disegno.

Art. 2.

I progetti di cui al precedente articolo devono essere dalle provincie, comuni ed enti morali trasmessi alla deputazione scolastica.

Questa li esamina nei riguardi didattici ed educativi e dei bisogni scolastici ai quali s'intende provvedere e nei riguardi della località scelta per la costruzione e provoca su di essi il parere del genio civile e del medico provinciale a sensi dell'art. 13 della legge.

Il genio civile esprime il suo parere ragionato nei riguardi tecnico-economici ed in relazione alle norme tecniche emanate dal ministero e di cui al precedente articolo.

Il medico provinciale esprime il suo parere sulla località prescelta, o sull'edificio da ampliare o adattare, e sul progetto, nei riguardi dell'igiene, avute presenti le accennate norme tecniche.

La deputazione ne riferisce poi, per l'approvazione, a sensi dell'art. 5 della legge, al Consiglio provinciale scolastico.

Art. 3.

Le deliberazioni del Consiglio scolastico sono comunicate alla delegazione scolastica, insieme ai progetti, alla relazione della deputazione e ai pareri del genio civile e del medico provinciale, per le decisioni di sua competenza, ai sensi dell'art. 13 della legge.

Art. 4.

Il mutuo può accordarsi per le spese relative ai lavori di costruzione, all'acquisto delle aree o fabbricati esistenti da adattare o ampliare, alla compilazione dei progetti e per tutte le altre spese necessarie per l'esecuzione dei progetti e, a sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487, per quelle di acquisto dello arredamento principale delle aule (banchi e cattedre).

Tutte le spese che si presumono necessarie devono essere partitamente indicate.

I disegni e i preventivi di spesa dei banchi e delle cattedre, da costruirsi in conformità delle norme annesse al presente regolamento, e l'elenco delle altre spese sopra indicate, sono allegati ai progetti dei fabbricati ai quali si riferiscono.

Art. 5.

Nei casi nei quali il numero degli alloggi da fornire agli insegnanti, a norma dell'art. 26 della legge, superi quello di tre e in tutti i casi nei quali l'edificio comprenda più di tre aule scolastiche, agli alloggi deve provvedersi con edifici separati.

Tali edifici sono, come le aule scolastiche, destinati a servizio della scuola e non potranno essere, per nessuna ragione, destinati ad altro uso.

L'obbligo del comune a provvedere alla costruzione dell'alloggio per gli insegnanti è deliberato dal Consiglio scolastico, su relazione

della deputazione scolastica riguardante le condizioni delle abitazioni civili del comune.

Art. 6.

Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali, relative alla contrattazione dei mutui, devono essere prese nei modi e nelle forme prescritte dalle disposizioni contenute nel titolo I del testo unico delle leggi sui prestiti della Cassa depositi e prestiti approvato con R. decreto 7 settembre 1907, n. 751, e del titolo I del relativo regolamento, approvato con R. decreto 5 luglio 1908, n. 471.

Gli enti morali, i quali possono, a norma dell'art. 24 della legge, ottenere mutui per la costruzione di edifici scolastici, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'amministrazione comunale devono deliberare la contrattazione del mutuo stesso e garantirne la estinzione mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato, per un periodo non superiore ai 30 anni, oppure con deposito di detta rendita al portatore nella Cassa dei depositi e prestiti.

Per l'accennata garanzia e per il deposito di titoli si seguiranno le norme stabilite per i comuni e le provincie dal regolamento approvato con R. decreto 5 luglio 1908, n. 741.

Gli enti mutuatari devono, nelle accennate deliberazioni, assumere l'obbligo di destinare gli edifici, per i quali si richiede il mutuo, in perpetuo ad esclusivo uso scolastico e di cedere gratuitamente gli alloggi agli insegnanti, quando sia provveduto alla costruzione degli alloggi stessi, a norma della legge 4 giugno 1911, n. 437.

Art. 7.

Le domande per la contrattazione dei mutui, ed ove del caso anche per la concessione del concorso dello Stato nei casi di cui alla legge 15 luglio 1906, n. 383, sono trasmesse al ministero della pubblica istruzione, dal R. provveditore agli studi, corredate dai seguenti documenti:

1° copie delle deliberazioni consiliari prescritte dalle disposizioni indicate nel precedente articolo;

2° copia della decisione di approvazione di esse da parte della Giunta provinciale amministrativa o da parte della commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica o dalle altre autorità tutorie stabilite dalle leggi vigenti per gli altri enti morali;

3° un esemplare del bilancio comunale, o provinciale, o dell'ente morale per l'esercizio in corso, autenticato dal prefetto;

4° la dichiarazione del prefetto circa la garanzia offerta per assicurare la estinzione del mutuo. Tale dichiarazione deve contenere le indicazioni di cui all'art. 4 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa depositi e prestiti, approvato con R. decreto 5 luglio 1908, n. 471;

5° copia, in carta semplice, del progetto relativo alla costruzione, adattamento o restauro del fabbricato per cui si richiede il mutuo;

6° copia del decreto di approvazione del progetto emesso dal prefetto a sensi dell'art. 28 della legge;

7° copia delle deliberazioni di approvazione del progetto da parte della delegazione e dei pareri del Genio civile e del medico provinciale.

Art. 8.

Il ministero della pubblica istruzione, esaminate le domande e documenti di cui al precedente articolo, autorizza, con suo decreto, l'ente mutuatario a contrarre il mutuo con la Cassa depositi e prestiti, alla quale trasmette le domande e i relativi documenti affinché ne promuova la sovrana concessione.

Nel decreto suddetto sono determinate la durata del prestito e la quota annua costante che sarà irrevocabilmente pagata dal ministero per l'intero servizio degli interessi, per i mutui di cui alla legge 4 giugno 1911, n. 487, e per la differenza tra l'interesse normale e quello a carico del comune, per i mutui di cui alla legge 15 luglio 1903, n. 383.

Gli enti mutuatari pagano direttamente alla Cassa depositi e prestiti, giusta le norme che ne regolano l'amministrazione, le quote costanti per la restituzione del solo capitale mutuato, oppure le annualità costanti comprensive dell'interesse e della quota di estinzione del capitale, ove si tratti di mutui concessi in base alla legge del 15 luglio 1906, n. 383.

Per l'accettazione da parte degli enti mutuatari dei prestiti e per il rilascio dei documenti a garanzia dell'ammortamento dei prestiti stessi si seguiranno le norme stabilite dal titolo I del regolamento approvato con R. decreto 5 luglio 1908, n. 471.

Art. 9.

I prestiti concessi in base alla legge 4 giugno 1911, n. 487, fino alla concorrenza di 8/10 del loro importo e quelli concessi in base alla legge 15 luglio 1906, n. 383, per l'intero loro ammontare, sono, in una o più volte, secondo il bisogno, somministrati agli enti mutuatari col concorso e la vigilanza del prefetto, che emette gli ordinativi, in base ai quali la Cassa depositi e prestiti rilascia i rispettivi mandati.

Gli enti mutuatari produrranno al prefetto i documenti giustificativi delle spese ed, ove si tratti di lavori, il relativo stato di avanzamento vistato dal genio civile. I cennati documenti non devono essere comunicati alla Cassa mutuante, la cui responsabilità rimarrà coperta dall'autorizzazione prefettizia.

L'ultima rata, non inferiore ai 2/10 dei mutui concessi in base alla legge 4 giugno 1911, n. 487, è pagata in seguito ad autorizzazione da parte del ministero della pubblica istruzione alla Cassa mutuante. Il predetto ministero darà la sua autorizzazione in base al certificato di collaudo dei lavori, da rilasciarsi dal genio civile, ed ai documenti comprovanti le altre spese relative alla costruzione o adattamento, quali spese di progetto, di direzione ed assistenza dei lavori, di acquisto dell'area o del fabbricato adattato ad uso scolastico e quelle relative all'arredamento.

Dal certificato di collaudo deve risultare esplicitamente che i lavori sono stati eseguiti in conformità del progetto approvato con decreto del prefetto ed in base al quale si è accordato il mutuo.

Per l'arredamento, l'ispettore scolastico deve dichiarare che corrisponde ai disegni e preventivi allegati al progetto e che risulta posto in opera.

Art. 10.

L'ammortamento dei prestiti comincerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata, salvo l'eccezione di cui all'art. 15 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751.

Le annualità dei mutui sono calcolate a saggio d'interesse normale. Le quote costanti del solo capitale, per i mutui in base alla legge 4 giugno 1911, n. 487, e le quote di capitale e d'interesse al saggio ridotto, per i mutui in base alla legge 15 luglio 1906, n. 383, sono versate alla Cassa dall'ente mutuatario ad annualità costante, scontata a saggio normale per il pagamento a rate bimestrali, nonché a rate trimestrali o semestrali per i mutui garantiti con la rendita pubblica.

Le quote d'interesse corrispondenti al concorso dello Stato sono dal ministero della pubblica istruzione corrisposte integralmente alla Cassa, ad annualità costanti, entro il mese di luglio di ciascun anno, debitamente scontate al saggio normale. Sulle somme che si pagano prima che incominci l'ammortamento dei prestiti, il ministero predetto è addebitato, a seconda dei casi, degli interessi al saggio normale od al saggio risultante dalla differenza tra quello normale e quello ridotto, dalla data del mandato al 31 dicembre.

Durante il periodo di ammortamento e fino a che i prestiti non siano somministrati per intero, la Cassa liquida a, fine d'anno, a favore del ministero, sulle somme da somministrare o somministrate nel corso dell'anno, gli interessi normali o pure, a seconda del caso, una quota d'interesse proporzionale a quella a carico del ministero stesso compreso nel piano di ammortamento.

Del pari, durante il periodo di ammortamento nel caso previsto nel precedente comma, la Cassa liquida a fine d'anno o rimborsa ai mutuatari gli interessi che non le sono dovuti per mutui concessi in base alla legge del 1906.

Art. 11.

Gli enti che deliberino di contrarre mutui indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti, a sensi dell'art. 30 della legge e che intendono ottenere dallo Stato il concorso del pagamento degli interessi, devono trasmettere al ministero della pubblica istruzione, per tramite del R. provveditore agli studi, a corredo della domanda i seguenti documenti:

a) copia autentica del contratto di mutuo stipulato con l'ente o privato.

In tali contratti dovrà stabilirsi il periodo di ammortamento del mutuo e la quota annua costante da versare dall'ente mutuatario, a sensi del 2° comma dell'art. 30 della legge.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui non potrà in nessun caso stabilirsi una garanzia reale sugli immobili per i quali si chiede il concorso dello Stato;

b) copia del verbale di deliberazione dell'amministrazione dell'ente con la quale si chiede il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi del mutuo e si assume l'obbligo di mantenere in perpetuo l'edificio ad uso scolastico e di cedere gratuitamente agli insegnanti gli alloggi costruiti a tale scopo a norma dell'art. 18 della legge;

c) copia delle deliberazioni dell'autorità tutoria con le quali si approvano quelle relative alla contrattazione del mutuo;

d) copia, in carta semplice, del progetto relativo alla costruzione, adattamento o restauro per cui si richiede il mutuo;

e) copia del decreto di approvazione del progetto emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 28 della legge;

f) copia della deliberazione di approvazione del progetto da parte della delegazione e del parere del genio civile e medico provinciale.

Art. 12.

Il concorso dello Stato, per i mutui di cui all'articolo precedente, è concesso agli enti mutuatari con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'istruzione e del tesoro.

Nel decreto deve essere determinata la quota annua costante corrispondente agli interessi relativi al mutuo da corrispondersi a titolo di concorso nella forma e misura stabilita per i mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti.

Gli enti, appena compiuta l'opera per la quale hanno ottenuto il concorso, ne danno avviso al prefetto, il quale dispone per il collaudo da parte del genio civile.

Il ministero dell'istruzione provvede all'emissione del decreto di liquidazione della rata annua di concorso per il pagamento degli interessi del mutuo, previo esame dei documenti di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 13.

Tutte le modificazioni che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori, devono essere preventivamente approvate dalle autorità di cui all'art. 2.

Quando le varianti ai progetti facciano aumentare il preventivo di spesa, gli enti mutuatari possono richiedere al ministero una concessione suppletiva, trasmettendo i progetti con i documenti necessari.

Della maggiore spesa occorrente per tali concessioni si terrà conto nella ripartizione annuale dei fondi alle varie provincie.

Art. 14.

La delegazione in base al riparto, stabilito a sensi dell'art. 26 della legge, fra i comuni della somma assegnata dallo Stato alla provincia, notifica alle singole amministrazioni l'invito a provvedere alla costruzione degli edifici.

Qualora, entro sei mesi il comune non provveda alla scelta dell'area e alla nomina dell'ingegnere per la compilazione del progetto o proponga un'area che non risponda per l'ubicazione ai criteri igienici e didattici per istituirci una scuola elementare, e non intenda sollecitamente variarla in corrispondenza ai connotati criteri, la delegazione vi provvede d'ufficio per mezzo del locale ufficio del genio civile.

Quando il progetto sia stato, a sensi delle disposizioni del presente regolamento, approvato dal prefetto, ne sarà data partecipazione al comune interessato per i provvedimenti di sua competenza per la contrattazione del mutuo. In caso di rifiuto o di ritardo da parte del comune la delegazione presenta, in sua vece, la domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti per un esame preliminare nei riguardi della garanzia del mutuo stesso. Riconosciuta dalla Cassa predetta la sufficienza della garanzia, da parte del comune, la delegazione provoca la concessione del mutuo d'ufficio ed affida al genio civile l'esecuzione del progetto.

Per la contrattazione del mutuo e la sua accettazione o somministrazione le attribuzioni che dalla legge comunale o provinciale sono conferite al Consiglio comunale e al sindaco saranno demandate rispettivamente alla Giunta provinciale amministrativa ed al prefetto.

Art. 15.

Nel caso di esecuzione d'ufficio, di cui al precedente art. 14, le somme mutuate sono dalla Cassa dei depositi e prestiti somministrate a rate, a seconda del bisogno, in base ad ordinativi prefettizi rilasciati sulle richieste del genio civile. I singoli mandati sono emessi a favore dell'ente mutuatario con l'obbligo di commutarne l'importo in quietanza di entrata di una contabilità speciale tenuta dalla sezione di R. tesoreria provinciale ed intitolata « Contabilità speciale per la costruzione di edifici scolastici in comune di . . . ».

L'ingegnere capo del genio civile, a misura del bisogno e nei limiti delle somme concesse a mutuo, emette gli ordinativi per il pagamento delle spese occorrenti alla esecuzione dei lavori intendendoli a seconda dei casi, a favore dell'appaltatore, degli espropriati, dei funzionari del genio civile o di altri eventuali creditori.

Art. 16.

Collaudati e pagati i lavori l'ingegnere capo compila un rendiconto delle spese della gestione ad esso affidata. Tale rendiconto è trasmesso, in duplice esemplare, al ministero della pubblica istruzione.

Art. 17.

Le eventuali eccedenze sui fondi versati nella contabilità speciale saranno restituite alla Cassa depositi e prestiti a diminuzione delle annualità più remote del prestito.

Art. 18.

Nella concessione dei mutui per la costruzione di edifici delle scuole secondarie classiche e tecniche, e per le palestre ginnastiche, saranno accolte di preferenza le domande dei comuni e provincie che precedentemente non ebbero mutui di favore e che per la gravità delle imposte, per le difficili condizioni economiche e per le esigenze locali dell'istruzione saranno riconosciuti più bisognosi.

Art. 19.

Le provincie, i comuni, gli enti morali i quali abbiano, alla data della pubblicazione della legge, progetti di edifici scolastici in corso di esame presso gli uffici provinciali, possono ottenere i benefici della legge 4 giugno 1911, n. 487 previa approvazione del progetto da parte del ministero, in conformità delle norme vigenti all'atto della pubblicazione del presente regolamento.

Art. 20.

I comuni dell'Italia meridionale, centrale ed insulare ai quali

siano accordati i benefici di cui alla legge 15 luglio 1906, n. 383, potranno ottenere dal ministero il pagamento di una prima rata del concorso stabilito in ragione del terzo della spesa, a sensi dell'art. 59 della legge citata, in base a presentazione di regolare stato d'avanzamento, approvato dal genio civile dal quale risulti che l'ammontare della spesa sostenuta per la costruzione supera la metà della spesa preventivata e che i lavori procedono in conformità del progetto approvato.

Il pagamento a saldo del concorso si effettuerà dal ministero dopo il collaudo fatto dal genio civile ed in base al rendiconto delle spese incontrate per la costruzione, a sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Per gli edifici di cui al presente articolo tutte le modificazioni ai progetti che si rendessero necessarie durante la esecuzione dei lavori devono essere preventivamente approvate dal ministero.

Art. 21.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche per la somministrazione dei prestiti già concessi in base alle leggi 15 luglio 1900, n. 260, e 15 luglio 1906, n. 383.

ISTRUZIONI

intorno alla compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici scolastici

I. — Scelta dell'area.

L'area, sulla quale si vuol costruire un edificio scolastico, deve essere centrale, per quanto è possibile, riguardo all'abitato cui deve servire la scuola, di accesso facile e sicuro e libera da ogni lato. In ogni caso, le finestre delle aule scolastiche dovranno avere dinanzi uno spazio di terreno libero largo almeno 10 metri, e quello degli altri locali largo almeno 6 metri.

I fabbricati scolastici siano lontani da corsi d'acqua inquinati da spurghi luridi, da acquitrini, da acque stagnanti, da concime, da officine rumorose o dalle quali provengano esalazioni moleste o nocive, da mercati, da caserme, da luoghi di pubblico ritrovo, ecc. Quando gli edifici si debbano costruire in prossimità di strade pubbliche, percorse con frequenza da veicoli, si dovrà lasciare dinanzi un conveniente spazio libero.

La distanza dell'edificio scolastico dal cimitero dovrà essere di almeno 200 metri.

Il terreno sul quale si ha da erigere un edificio scolastico deve essere, sempre che sia possibile, permeabile ed asciutto, e quindi preferibilmente ghiaioso; deve pure avere la falda acqua sotterranea ad un livello molto profondo dal piano superficiale del suolo.

Si eviti soprattutto un terreno umido, soggetto a scoli di acqua o acquitrinoso.

Ove non si possa avere un terreno igienicamente sano si devono impiegare i mezzi migliori per risanarlo e per impedire che dalle fondamenta l'umidità salga nelle parti superiori dell'edificio stesso, quando le fondamenta si estendono fino alla falda acqua sotterranea.

Varranno a tal uopo a fatte fognature, inalzamento del suolo con terreno compatto, impiego di materiali impermeabili nelle fondamenta e separazioni delle parti superiori dalle parti inferiori dei muri dell'edificio, con strati di asfalto e simili.

Il livello della falda acqua sotterranea dovrà sempre determinarsi, prima della scelta definitiva del terreno, per mezzo di pozzi già esistenti nella località o da scavarsi appositamente ove occorra.

II. — Ampiezza dell'area per un edificio scolastico.

Per determinare l'ampiezza dell'area occorrente per un edificio scolastico è necessario innanzi tutto precisare bene i bisogni cui s'intende di provvedere. Elemento principale per accertare tali bi-

sogni è il numero degli alunni che dovranno frequentare il nuovo fabbricato; perciò è necessaria una statistica degli alunni obbligati per le scuole elementari e degli alunni iscritti per le scuole secondarie e gli altri istituti, relativa almeno all'ultimo quinquennio e ai vari riparti scolastici cui deve servire il nuovo fabbricato. Nel compilare la statistica, gli alunni si divideranno per sesso, per classe e per anno scolastico.

Alla superficie del terreno occorrente per il fabbricato si deve aggiungere sempre quella necessaria per la ricreazione o per gli esercizi ginnastici o per i giuochi degli alunni, tanto all'aperto, quanto al coperto.

Per la palestra scoperta si assegna una estensione di terreno in ragione di almeno 4 o 5 mq. per alunno; la palestra coperta, per qualunque scuola o istituto, salvo che per gli asili infantili, dovrà costruirsi assegnando almeno mq. 1.25 per alunno nelle scuole primarie e mq. 1.50 nelle secondarie.

Quando le scuole consistono di molte classi, le superfici delle palestre coperte e scoperte potranno eventualmente essere ridotte a dimensioni minori di quanto sarebbe necessario, potendosi in questo caso dividere gli alunni in due o più sezioni, che accederanno alle palestre in ore diverse.

Per gli asili infantili, la palestra coperta è il ricreatorio, che dovrà essere compreso nel fabbricato, e la superficie del quale sarà calcolata in modo che ad ogni alunno corrisponda almeno un metro quadrato.

Se alle scuole elementari rurali è possibile di annessere un campicello per le esercitazioni agricole, questo dovrà raggiungere almeno 500 mq. di superficie ed avere possibilmente annessi una tettoia per riporre le semenze, i raccolti e gli utensili di lavoro, un pollaio, un apiario, ecc.

III. — Divisione dei locali scolastici nei piani dell'edificio.

Negli asili infantili, i locali scolastici propriamente detti dovranno essere situati tutti al pianterreno; altrettanto si dica per le piccole scuole rurali. Si potrà adottare la divisione in due piani, assegnandone uno alle scuole maschili e l'altro alle femminili, quando si tratti di scuole elementari con più di due aule per ciascun riparto. Soltanto nelle grandi città, per ragioni economiche o quando vi sia grande difficoltà di trovare l'area adatta, i locali scolastici potranno essere divisi in tre piani.

I locali per le scuole di uno stesso sesso dovranno, di regola, essere situati nello stesso piano. La divisione in due piani potrà essere permessa in casi speciali o quando il numero delle aule scolastiche superi almeno quello di sei per ogni riparto.

Quando i locali scolastici siano situati in più piani, le divisioni fra questi devono essere fatte in modo da diminuire quanto più è possibile la trasmissione dei rumori da piano a piano.

I locali situati all'ultimo piano devono avere al disopra le soffitte o sottotetti, e, quando la copertura sia a terrazza, uno spazio vuoto fra questa e il soffitto, alto almeno m. 0,50 e ventilato mediante apposite aperture.

IV. — Locali occorrenti nei vari riparti scolastici.

Per gli asili infantili occorrono i seguenti locali: le aule scolastiche, lo spogliatoio, il refettorio, il ricreatorio, una stanza per i bambini eventualmente indisposti, un'altra per la direzione e per il ricevimento, la cucina, il bagno, le latrine e la palestra scoperta. Potranno inoltre comprendersi le abitazioni per il personale insegnante e gli uffici per l'amministrazione degli enti che li mantengono.

Gli edifici per le scuole elementari rurali debbono comprendere: le aule scolastiche, lo spogliatoio, possibilmente una stanza per gli insegnanti e per il ricevimento, la palestra coperta e quella scoperta, le latrine e, nei casi previsti dalla legge, gli alloggi per gli insegnanti. Nel caso che gli alloggi superino il numero di 3, vi si provvederà con edifici a parte. Negli edifici nei quali si consente che siano costruiti gli alloggi per gli insegnanti, si dovrà aver cura

di provvedere ad una completa separazione dei locali delle scuole da quelli delle abitazioni e gli accessi rispettivi dovranno essere distinti.

Per le scuole elementari urbane si aggiunga l'alloggio per il custode, una stanza almeno per la direzione, un'altra per gli insegnanti e, possibilmente, un'aula per il lavoro manuale, nella sezione maschile ed un'altra per i lavori donneschi, in quella femminile. Inoltre, secondo l'importanza della scuola, si costruiscano una o due sale per il museo didattico e per la biblioteca, un atrio dove possano attendere le persone che accompagnano gli alunni e, quando occorra, una grande sala per esami, premiazioni, riunioni della scolaresca, ecc.

Se nelle scuole elementari si distribuisce la refezione, specialmente la minestra, è necessario che gli edifici scolastici sieno provvisti di refettorio e di cucina.

Per i ginnasi, i licei, le scuole e gli istituti tecnici e le scuole normali, oltre il numero necessario di aule per l'insegnamento, per la direzione o per gli insegnanti, si devono assegnare adatti e sufficienti locali alla biblioteca, ai musei ed alle collezioni scientifiche, ai laboratori per gli esercizi pratici, alle scuole di disegno e di lavori manuali, ecc.

Nei convitti, oltre ai locali necessari al servizio generale, direzione, biblioteca, sale di ricevimento, refettorio, cucina, bagni, guardaroba, infermeria, ginnastica e personale di servizio, ogni camerata, di non più di 20 convittori, deve avere un dormitorio, una stanza per lo studio, una per la ricreazione, una per la pulizia, una latrina ed una stanza per l'istitutore. Quando non fosse possibile altrimenti potrà esservi una sola stanza per lo studio ed una sola per la ricreazione, per due camerate. Ai locali suddetti potranno essere aggiunti, quando occorra, quelli per l'alloggio del direttore e per l'amministrazione, le sale per gli insegnamenti speciali della musica, del ballo, ecc.

Gli istituti per i ciechi e per i sordo-muti dovranno avere tutti i locali necessari per l'insegnamento speciale, che è impartito ai ricoverati, e quelli suindicati occorrenti per il convitto.

V. — Corpi di fabbrica; cortili; esposizione dei locali scolastici.

L'edificio scolastico deve essere, di regola, in ogni sua parte, a corpo doppio di fabbrica, costituito cioè di due file soltanto di ambienti, in modo che essi abbiano illuminazione e aerazione diretta dall'esterno. Dovrà evitarsi, possibilmente, che i vari corpi di fabbrica racchiudano il cortile da ogni lato. Quando non si potesse evitare il cortile chiuso, il lato minore di esso non deve essere lungo meno di 12 metri.

Le aule scolastiche, i dormitori ed, in generale, tutti i locali dove gli allievi debbano permanere giornalmente almeno due ore, avranno le finestre esposte a mezzogiorno o a levante. In casi speciali può essere consentita l'esposizione di ponente, ma dove escludersi assolutamente quella di tramontana.

VI. — Capacità e dimensioni delle aule scolastiche.

Le aule per gli asili infantili non debbono contenere più di 70 alunni. Le aule per le scuole elementari inferiori non oltre 60 e quelle per le superiori non oltre 50; in casi eccezionali, per le sole scuole uniche-miste, la capienza dell'aula potrà adattarsi a 70 alunni. Le aule per le scuole secondarie non devono contenere più di 40 alunni.

La superficie del pavimento delle aule dovrà essere calcolata in modo che ad ogni alunno corrisponda almeno, m.q. 0,80 per gli asili infantili, m.q. 1,00 per le scuole elementari e m.q. 1,25 per le secondarie.

Il piano delle aule scolastiche dovrà essere rettangolare o quadrato; le finestre illuminanti si apriranno su uno solo dei lati, il più lungo, nel caso della pianta rettangolare, in modo che gli alunni ricevano la luce alla loro sinistra. La lunghezza dei lati normali alle finestre deve essere compresa fra m. 6,40 e m. 7,00, quan-

do nell'aula si vogliono disporre quattro file di banchi a due posti parallelamente alle finestre stesse, e fra m. 4,80 e 5,40 quando le file siano tre. In questo ultimo caso la superficie del pavimento deve raggiungere almeno 30 m.q.

Il lato più lungo delle aule non può mai superare 10 metri.

L'altezza delle aule scolastiche non deve essere, di regola, inferiore a m. 4,50; nelle località di altitudine compresa fra 500 e 800 m. sul livello del mare, tale limite potrà ridursi a 4 m., o a m. 3,50 quando l'altitudine sia superiore a 800 m.

Quando le aule scolastiche, hanno l'altezza eguale o inferiore a 4 m., dovrà essere provveduto al riscaldamento ed alla ventilazione artificiale di esse, in modo che si possa assicurare il ricambio dell'intero volume d'aria contenuto, almeno due volte in un'ora.

In ogni caso, il pavimento dei locali situati a pianterreno dovrà essere sollevato di almeno m. 0,80 sul livello del suolo circostante e avere al disotto uno spazio vuoto o vespaio alto non meno di m. 0,50 e abbondantemente ventilato mediante apposite aperture praticate sui muri interni e su quelli d'ambito.

Nel caso speciale di terreni rocciosi o di altra natura, riconosciuti sufficientemente asciutti, si potrà fare a meno del vespaio, sostituendovi invece un conveniente sottostrato di sabbia o di ciottoli.

VII. — Porte, finestre, pavimento e pareti delle aule scolastiche.

La cattedra deve porsi nell'aula presso uno dei lati minori in modo che lo insegnante riceva la luce alla sua destra; la porta di accesso all'aula, larga almeno 1 metro, sarà situata sul lato maggiore, nello spazio fra la prima fila dei banchi e la cattedra, oppure sul lato minore, dov'è la cattedra, ma a destra dell'insegnante. Detta porta dovrà essere munita di bussola a due partite, con gli specchi superiori, almeno in parte, a vetri.

Le finestre siano rettangolari e non terminate in alto ad arco e ciò per avere una più regolare ed abbondante illuminazione delle aule.

Il numero e l'ampiezza delle finestre, che illuminano l'aula, devono essere tali che la superficie complessiva di esse equivalga almeno ad un sesto di quella del pavimento, da misurarsi a finestra chiusa. Per le aule poste al pianterreno e quando di contro, a distanza minore di 10 metri, esistano e possano essere costruiti edifici, l'altezza dei quali supera 18 metri, il rapporto fra la superficie illuminante e quella del pavimento non deve essere inferiore ad un quarto.

Tali rapporti potranno essere rispettivamente ridotti ad 1/7 e ad 1/5 per le altitudini comprese fra 500 e 800 metri dal livello del mare e ad 1/8 e ad 1/6 per le altitudini maggiori.

La distanza fra gli assi di due finestre contigue in una stessa aula scolastica non deve superare tre metri.

L'altezza del davanzale sarà compresa fra m. 1,10 e m. 1,30.

Le finestre devono arrivare quanto più è possibile in alto, in vicinanza del soffitto, affinché si possa completamente, con l'apertura di esse, ricambiare tutta l'aria degli ambienti, devono avere le sole imposte a vetri, divise in due parti, una inferiore a due sportelli da aprirsi in senso verticale ed una superiore ad un solo sportello alto, almeno m. 0,50, da aprirsi in senso orizzontale e con le cerniere in basso.

Nei climi freddi sono da consigliarsi le doppie imposte a vetri; quella esterna dovrà avere due soli sportelli da aprirsi in senso verticale.

Nella parete parallela a quelle dove sono le finestre illuminanti, si apriranno almeno due finestre alte di ventilazione, delle dimensioni di metri 1 per 0,70 circa, munite di sportelli a vetri da aprirsi in senso orizzontale e con le cerniere in basso. Una di tali finestre alte potrà essere situata al disopra della porta d'ingresso nell'aula.

Per regolare la luce, le finestre dovranno essere munite di tende, di colore preferibilmente grigiastro, con movimento dal basso verso l'alto.

Le pareti ed i soffitti delle aule saranno dipinti a colori chiari, escluse le tinte vivaci; lo zoccolo, alto almeno m. 1,80, quando non sia rivestito di materiale liscio ed impermeabile, a vernice di colore grigiastro.

Il piancito dell'aula deve essere perfettamente in piano orizzontale, di materiale compatto senza interstizi e che si possa lavare senza inconvenienti.

Gli angoli delle pareti e quelli formati da queste col soffitto e, specialmente col pavimento, devono essere arrotondati.

VIII. — Degli altri locali scolastici; dimensioni, illuminazione, ecc

Per uso di spogliatoio dovrà di regola essere destinato il corridoio che disimpegna le varie aule scolastiche, od altro locale, sempre abbondantemente illuminato e ventilato, quando il corridoio non potesse avere la larghezza di almeno tre metri e la superficie eguale a circa la metà di quella dell'aula corrispondente.

Non sono consigliabili gli spogliatoi distinti per ogni aula scolastica.

I corridoi di disimpegno delle aule scolastiche, dei dormitori, dei refettori e in genere dei passaggi, che sono percorsi dagli alunni riuniti per classi o per camerate, non dovranno avere una larghezza inferiore a 2 metri e, in ogni altro caso, a m. 1,50.

Quando sia possibile, sarà bene provvedere le scuole elementari di locali per il bagno a doccia situati nei sotterranei o al pianterreno. Per ogni 100 alunni occorre una stanza dove contemporaneamente possano prendere il bagno almeno quattro alunni alla presenza di un sorvegliante, preceduta da uno spogliatoio con almeno otto posti.

Ambedue questi locali devono essere direttamente illuminati quello destinato al bagno deve avere le pareti intonacate di cemento o di altro materiale impermeabile; il piancito, anch'esso impermeabile, deve avere le pendenze e le canalizzazioni necessarie per lo smaltimento delle acque.

Gli apparecchi distributori dell'acqua per il bagno consteranno di bulbi metallici cavi, opportunamente forati per il getto a pioggia, situati ciascuno al disopra di ogni posto, a due metri dal pavimento.

Ogni stanza da bagno deve essere fornita di un apparecchio per riscaldare l'acqua.

Negli asili infantili lo spogliatoio potrà essere unito alla stanza da bagno e le docce potranno essere sostituite da vasche per immersione, di marmo, di cemento a reticolato di ferro o di lamiera di ferro smaltato, provviste ciascuna dei rubinetti per l'acqua fredda e calda e per lo smaltimento.

Nei convitti sarà bene provvedere alcuni bagni a doccia in comune e qualche stanzino con vasche per bagno ad immersione.

I dormitori dei convitti devono contenere un volume d'aria in ragione almeno di 25 m.c. per ogni convittore, ed essere alti almeno 5 m., e non più di m. 6. Quando i letti siano disposti lungo una parete, nella quale siano aperte le finestre, i davanzali di queste devono essere alti almeno m. 1,50. Le finestre potranno essere aperte in tutte le pareti, e la superficie complessiva di esse dovrà raggiungere almeno 1/4 di quella del pavimento. Lo spazio libero tra letto e letto dovrà essere largo almeno 60 centimetri. Sarà bene inoltre assicurare un certo grado di purezza dell'aria che si respira durante la notte, con uno dei sistemi di ventilazione in uso.

Nella stanza di pulizia, annessa ad ogni dormitorio, dovrà esservi un numero di lavamani, proporzionato a quello dei letti.

Per le stanze da studio nei convitti e per le aule destinate al lavoro nelle scuole elementari, si adotteranno le norme prescritte per le aule scolastiche, proporzionando superficie e volume al numero di alunni, che contemporaneamente dovranno permanervi.

Le dimensioni minime dei refettori dovranno essere calcolate secondo i dati che si desumono dalla seguente tabella:

ISTITUTI	Larghezza delle tavole m.	Lunghezza di tavola da assegnarsi a due alunni m.	Distanza fra gli assi di due tavole parallele e vicine m.
Asili infantili	0.60	0.45	2.20
Scuole elementari	0.70	0.50	2.50
Convitti	0.70	0.55	2.70

Le finestre dei refettori potranno essere aperte in tutte le pareti, qualunque ne sia l'esposizione; la superficie complessiva di esse non potrà essere inferiore ad un ottavo di quella del pavimento.

I ricreatori degli asili infantili dovranno disporsi possibilmente allo stesso livello della palestra scoperta e comunicare con questa mediante grandi vani a vetrate. La superficie del pavimento si calcoli in modo che ad ogni alunno corrisponda almeno 1 mq.; l'aria e la luce vi dovranno esser distribuite abbondantissimamente.

Gli alloggi degli insegnanti potranno avere in comune l'accesso dall'esterno e la scala; ma ciascuno di essi dovrà essere perfettamente indipendente dagli altri e constare almeno di due stanze, che insieme abbiano la superficie di almeno 30 mq., di una cucina, di una latrina e di un corridoio, che disimpegni almeno le stanze e la cucina. L'altezza di tali locali, dal pavimento al soffitto, non potrà essere inferiore a m. 3.00.

Per i locali che nelle scuole secondarie e normali occorrono ai musei, alle collezioni scientifiche, ai laboratori per gli esercizi pratici, al disegno, ecc., si dovrà sempre richiedere il consiglio dei direttori e dei titolari dei singoli insegnamenti, cui tali locali debbono servire, prima di determinarne le dimensioni, l'esposizione, la quantità di luce occorrente, ecc.

IX. — Porte d'accesso e scale.

Le porte esterne d'accesso ai locali scolastici dovranno avere una larghezza non inferiore a m. 1.30 e non superiore a m. 2.

La larghezza delle rampe delle scale, usate dalla scolaresca, sarà contenuta entro i limiti sopradetti, a seconda dell'importanza dell'edificio.

Le scale suddette dovranno essere a pozzo, illuminate direttamente da finestre aperte sulle pareti, con rampe dirette aventi al massimo 12 gradini, l'altezza (alzata) dei quali non dovrà essere superiore a m. 0.16 e la larghezza (pedata), inferiore a m. 0.28.

Fra il pavimento dei locali degli asili infantili e il terreno dovranno adottarsi gradinate con ciglio arrotondato, a pedata leggermente inclinata, larga m. 0.50 circa; l'alzata totale di ogni gradino non dovrà superare m. 0.12.

Le ringhiere lungo le rampe delle scale dovranno essere alte m. 1.20 e fatte di ferri verticali a sezione quadra o rotonda, a distanza non maggiore di m. 0.13 da asse ad asse: dovranno avere il poggiamano di legno, guarnito superiormente di bottoni di ferro sporgenti, distanti un metro circa l'uno dall'altro.

X. — Latrine.

Le latrine si collochino all'estremità dei corpi di fabbrica o in speciali avancorpi, in modo che possano ricevere aria e luce da tre lati o, quando non sia possibile altrimenti, almeno da due.

Il locale ove si trova una latrina, o più latrine in vari stanzini, dovrà essere preceduto da un altro, comunicante col primo mediante una sola porta munita di bussola a chiusura automatica. In tale antilatrina dovrà, di regola, disporsi un lavabo con uno o più rubinetti per la necessaria nettezza degli alunni.

Vi dovranno essere tante latrine quante sono le aule scolastiche, e, nei riparti scolastici comprendenti più di due aule, si dovrà porre anche una latrina speciale per gli insegnanti. Nel riparto delle latrine per i maschi, si costruiranno anche gli orinatoi.

Quando l'edificio sia diviso in più piani, ciascuno di essi deve essere provveduto delle latrine occorrenti.

Le palestre dovranno essere fornite di un numero sufficiente di latrine speciali qualora gli alunni, stando in palestra, non possano servirsi facilmente di quelle situate nel pianterreno dell'edificio.

Le scuole elementari miste dovranno avere due latrine distinte e separate, una per i maschi e l'altra per le femmine. Le aule per tali scuole dovranno avere due porte d'ingresso in modo che, divisi gli alunni, assegnando, per esempio, alle femmine, i banchi più vicini alle cattedre ed ai maschi quelli più lontani, le une e gli altri possano accedere separatamente alla latrina loro assegnata.

Le scuole secondarie maschili, che sono frequentate anche da ragazze, dovranno essere provvedute di latrine destinate esclusivamente a queste.

Si eviti di disseminare le latrine in vari punti dell'edificio; siano raggruppate, per quanto è possibile, in luogo adatto e facilmente sorvegliabile.

L'ubicazione preferibile da darsi alle latrine, per impedire che sotto l'azione del calore fermentino le sostanze organiche di rifiuto, con successivo sviluppo di gas putridi, è a nord dell'edificio.

Dalle aule scolastiche non si dovrà mai accedere direttamente nelle antilatrine.

Oltre alle finestre, col davanzale alto almeno m. 1.60 e munito di sportello a vetri, da aprirsi in senso orizzontale, in prossimità del soffitto delle latrine, dovranno essere aperte delle bocche di ventilazione con relative canne prolungate fin sopra il tetto, la sezione delle quali sia calcolata in ragione di 2 dmq. per ogni stanzino.

Qualora sia necessario di porre le latrine in un locale verso uno dei prospetti principali del fabbricato, le finestre potranno avere le dimensioni delle altre; ma in questo caso la parte inferiore dell'infisso a vetri dovrà essere fissa e munita di vetri opachi o di lastre di lamiera di ferro zincata o verniciata.

Gli stanzini per le latrine dovranno essere larghi almeno 1 metro, lunghi m. 1.50 ed avere tutti gli angoli arrotondati.

In un gruppo di latrine, i tramezzi tutti, coi quali sono ottenuti i vari stanzini, non dovranno raggiungere il soffitto del locale, ma essere da esso distanti, col ciglio superiore, almeno m. 0.70.

Il piancito e le pareti delle latrine, almeno fino all'altezza di m. 1.80, dovranno essere di materiale impermeabile perchè possano lavarsi con facilità.

Per le scuole elementari, secondarie e normali, le latrine saranno senza sedile ed il piano dell'orifizio dovrà quindi essere di poco sopraelevato sul piano del pavimento. Il pavimento avrà una conveniente pendenza verso l'orifizio della latrina per modo che lo smaltimento delle urine e delle acque di lavaggio possa, attraverso ad un chiusino ad interruzione idraulica, compiersi con facilità.

Le latrine per gli asili infantili dovranno avere il sedile di maiolica, alto da m. 0.15 a 0.20, con orifizio ovale di m. 0.15 per m. 0.20 ed essere divise l'una dall'altra da semplici tramezzi lunghi m. 1.20, alti m. 1.50, senza chiusura anteriore.

XI. — Smaltimento delle materie luride.

Dove esiste una rete di fogne e il fabbricato scolastico sia dotato d'acqua di lavaggio, le latrine debbono essere munite di apparecchio a sifone al disotto dell'orifizio e di cassette di lavaggio a scarica automatica.

Quando la stessa acqua serva per bere e per il lavaggio, la distribuzione interna deve essere fatta in modo che i condotti dell'acqua potabile siano perfettamente separati ed indipendenti da quelli che conducono l'acqua alle latrine.

All'infuori degli apparecchi a sifone da adoperarsi nel caso precedente, deve essere escluso per le latrine, qualunque sistema di vasi a chiusura più o meno automatica mediante valvole e simili. Quando non esista una rete di fogne e qualora, per circostanze locali dipendenti specialmente dalla difficoltà d'istituire un servizio regolare per la vuotatura, non si reputi opportuno, per lo scarico

delle latrine, il sistema dei bottini mobili, si dovrà ricorrere alla costruzione dei pozzi neri semplici o meglio con camera settica.

Nel caso che si adotti il pozzo nero semplice, il tubo di scarico delle materie luride non dovrà immettere direttamente nel pozzo nero; ma in una vaschetta intermedia, nella quale il labbro superiore della bocca del tubo stesso si trovi almeno 5 centimetri sotto la soglia del vano di comunicazione fra la vaschetta ed il pozzo nero, in modo che sia ottenuta una chiusura idraulica.

Il tubo di scarico delle materie luride dovrà essere aperto in alto sul tetto e l'apertura dovrà essere fornita di una mitra di aspirazione.

Il pozzo nero non dovrà mai avere grandi dimensioni: nondimeno dovrà essere alto, largo e lungo non meno di 2 metri; sarà costruito a volta, con grande accuratezza e impiegando materiali scelti, per ottenere la massima impermeabilità possibile. Dalla volta del pozzo nero dovrà elevarsi un tubo esalatore che arrivi fin sul tetto dell'edificio.

L'interno del pozzo nero e quello della vaschetta intermedia per la chiusura idraulica, dovranno avere gli angoli arrotondati ed essere intonacati con uno strato di cemento di almeno un centimetro di spessore: l'una e l'altra dovranno essere situati fuori dell'ambito del fabbricato e, perchè si possano visitare e pulire, essere provvisti di una apertura superiore, intelaiata di pietra da taglio con chiusura a triplo battente dello stesso materiale. I due chiusini dovranno trovarsi sotto il livello del terreno, in modo che abbiano al disopra uno strato di almeno 50 centimetri di terra. I muri del pozzo nero debbono essere distanti almeno 50 centimetri da quelli dell'edificio, e lo spazio interposto sarà riempito di calcestruzzo.

Anche quando esista una rete di fogne e le latrine siano provvedute di acqua di lavaggio, fra il condotto per lo smaltimento delle materie luride e le fogne si interporrà una vaschetta per la chiusura idraulica.

XII. — *Acqua potabile.*

Tutti gli edifici scolastici dovranno essere dotati di acqua potabile. Quando sia possibile, si dovrà elevarla in modo che, mediante serbatoi di sufficiente capacità, situati in locali ben ventilati e facilmente ispezionabili, si possa distribuire dove occorra.

Ogni edificio sarà provveduto di speciali fontanelle, le quali dovranno essere costituite in modo che si possa bere senza toccare con le labbra l'orificio d'onde esce l'acqua, preferibilmente dovranno essere a getto saliente.

Le condotture di scarico delle vaschette dovranno essere provvedute di sifone per l'interruzione idraulica.

Se è necessario ricorrere all'uso di acqua piovana, venga questa raccolta in cisterne costruite a tutta regola d'arte perchè riescano impermeabili.

La cisterna disti almeno 20 metri dal pozzo nero, abbia il fondo emisferico, ed il terreno soprastante venga sistemato in modo da permettere un facile scolo delle acque superficiali e sia ricoperto da un lastricato impermeabile per un tratto corrispondente per 2 metri almeno al di là del perimetro della cisterna. La volta della cisterna deve essere tenuta profonda di 1 metro circa dal livello del terreno; la chiusura della bocca della cisterna sia fatta colle regole sopraddette a proposito della chiusura del pozzo nero.

Per l'attingimento dell'acqua si faccia uso di pompe, escludendo assolutamente i secchi. Il tubo di aspirazione deve mantenersi alla distanza di 1/2 o 1 metro dal fondo della cisterna, e là dove attraversa la volta della cisterna, devesi provvedere con cura affinché non possano attorno ad esso penetrare acque dall'esterno.

È consigliabile di collocare la pompa alla distanza di qualche metro dalle pareti verticali della cisterna, convogliando con cura le acque non utilizzate verso un punto lontano. Si evitino i tubi di piombo che sono facilmente intaccati dalle acque piovane.

L'acqua piovana deve essere raccolta dai tetti dell'edificio scolastico, o anche eventualmente di edifici vicini, purchè essi si trovino in buone condizioni. Si escludano assolutamente quei tratti di tetti

che soffrano la servitù di finestre soprastanti. Lungo il tubo di raccolta delle acque piovane si collochi qualcuno dei vari apparecchi che servono ad escludere le prime acque. Se tali apparecchi sono bene vigilati, rendono quasi inutile la costruzione dei cosiddetti purgatori, che sono recipienti dove si provvede ad una grossolana filtrazione dell'acqua attraverso a ghiaia od a carbone.

Nella costruzione di tali purgatori, si abbia cura d'impedire l'entrata in essi di acque superficiali. Se ne rialzi quindi l'apertura di 10-20 cm. sul piano del terreno e si applichi del buon cemento in corrispondenza dell'orlo del coperchio di chiusura.

Ogni anno si provveda durante le vacanze, oltre che alla pulizia della cisterna, anche a quella del purgatorio.

Qualora si debba ricorrere all'escavazione di un pozzo per l'attingimento di acque sotterranee, esso pure disti almeno 20 m. dal pozzo nero. Le pareti del pozzo dovranno essere a stagno e intonacate di cemento fino a livello dell'acqua. Si osservino inoltre quelle altre precauzioni che sono state sopra raccomandate per la costruzione delle cisterne.

XIII. — *Riscaldamento e ventilazione artificiale.*

Il riscaldamento e la ventilazione artificiale dei locali scolastici, devono ottenersi con apparecchi semplici, il funzionamento dei quali possa essere curato dal personale addetto alla scuola.

Se si ricorre al riscaldamento centrale, sono preferibili i sistemi ad aria calda ed a vapore a quelli ad acqua calda, giacchè questi ultimi troppo lentamente entrano in funzione per aversi a tempo opportuno il riscaldamento delle aule.

Qualora si ricorra al riscaldamento a vapore si scelgano batterie i cui elementi abbiano superficie ben liscia, e tali batterie siano collocate ad una distanza di 30 cm. almeno dal pavimento affinché possa praticarsi facilmente la pulizia anche al di sotto di esse.

È conveniente collocare tali batterie nei vani delle finestre, facendo dietro di esse una presa d'aria in guisa da provvedersi anche ad una buona ventilazione degli ambienti.

Se si ricorre al riscaldamento centrale ad aria calda, si procuri che l'aria da riscaldarsi sia presa da luogo sano, elevato quanto più è possibile sul livello stradale, e prima di metterla a contatto col l'apparecchio riscaldatore, nell'inverno, e di introdurla direttamente nell'ambiente, in estate, la si depuri possibilmente del limo atmosferico colla decantazione in apposito locale, nel quale sia introdotta con debole velocità presso il pavimento ed estratta dal soffitto.

Per un riscaldamento parziale delle singole aule, si usino stufe a circolazione d'aria con presa all'aperto, nelle quali le pareti del forno e le altre parti, che sono lambite da un lato di prodotti della combustione e dall'altro dall'aria, sieno di materiali non metallici. Si preferiscano le stufe con carico a tramoggia.

Le stufe devono essere situate in modo da poter essere caricate dall'esterno, nel corridoio mediante la tramoggia, dal personale inserviente, oppure situate nell'angolo presso la cattedra a sinistra di essa; in ogni caso i banchi degli alunni dovranno essere distanti da essa almeno m. 1,50.

È conveniente praticare un foro in corrispondenza del muro che separa l'aula dal corridoio, collocando un termometro ad alcool colorato all'estremità del foro verso l'aula di guisa che il direttore scolastico possa facilmente accertarsi delle condizioni di temperatura dell'aula.

Ogni stufa dovrà essere provveduta di un piccolo serbatoio per l'acqua necessaria a mantenere uno stato igrometrico normale dell'aria contenuta nell'ambiente.

Quali che siano i sistemi di riscaldamento e di ventilazione adottati, dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

1. Il volume d'aria contenuto nell'ambiente si rinnovi circa due volte in un'ora.

2. La temperatura delle superfici, con le quali viene in contatto l'aria per essere riscaldata, non sia superiore a 80 centigradi.

3. La temperatura nelle aule sia mantenuta fra 14 e 16 centigradi.

4. L'estrazione dell'aria viziata, mediante bocche situate presso il pavimento, sia assicurata possibilmente, mediante un camino di richiamo scaldato dal condotto del fumo dell'apparecchio di riscaldamento e con altro mezzo opportuno durante l'estate.

Negli edifici scolastici non provvisti di un sistema qualunque di riscaldamento, per assicurare la ventilazione delle aule scolastiche almeno nell'inverno, si dovranno disporre, presso il pavimento, delle bocche di estrazione dell'aria viziata, la sezione complessiva delle quali sia calcolata in ragione di 4 decimetri quadrati per ogni 100 mc. di ambiente. I corrispondenti condotti dovranno elevarsi fin sopra il tetto.

Per attivare la ventilazione di tali locali durante l'inverno, basterà far funzionare le « vasistas » e le finestre alte di ventilazione nella parete opposta a quella illuminante.

XIV. — Illuminazione artificiale.

Per l'illuminazione artificiale dei locali scolastici, quand'ocorra, si preferisca l'impiego della luce elettrica a incandescenza; qualora si debba ricorrere ai liquidi od ai gas combustibili, si procuri per ogni lampada l'applicazione di un tubo di scarico dei prodotti della combustione e, per quella a gas illuminante, si adottino le reticelle incandescenti.

In ogni caso l'illuminazione delle aule scolastiche, di quelle per il disegno o per il lavoro, dei refettori ecc., dev'essere abbondante e tale da rischiare uniformemente ogni punto dell'ambiente; per i dormitori non s'impiegheranno che lampade elettriche o ad olio.

XV. — Norme d'indole generale.

L'edificio della scuola deve essere di solida costruzione e di aspetto semplice ed elegante, tale da elevare l'animo e da ingentilire il gusto della scolaresca.

Il terreno annesso ad un fabbricato scolastico deve essere recinto con muro, cancellata, steccato o siepe, in modo che ne sia impedito l'accesso agli estranei.

Quando sia possibile, si stabilisca nel recinto un ingresso carreggiabile.

Il fabbricato dovrà avere intorno ai muri d'ambito, un lastriato impermeabile largo almeno m. 0,80, con la necessaria pendenza perchè le pluviali siano allontanate.

Se le dimensioni delle aree scoperte lo permettono, vi si piantino degli alberi, ma a distanza non minore di 6 metri dal fabbricato.

L'edificio scolastico deve essere costruito con le buone norme dell'arte, adoperando i migliori materiali locali.

Così dall'esterno, come dall'interno del fabbricato, deve essere bandita qualunque decorazione, che non sia strettamente necessaria a dargli aspetto conveniente allo scopo cui è destinato.

XVI. — Gruppi scolastici.

Ogni volta che sia possibile, si dovranno riunire in uno stesso fabbricato le scuole elementari maschili e femminili e l'asilo infantile o almeno alloggiare questi diversi riparti scolastici in fabbricati vicini.

La capienza totale di un gruppo scolastico non dovrà superare 1200 alunni.

I locali spettanti ad ogni riparto dovranno essere perfettamente separati.

Norme per la costruzione dei banchi di scuola.

1. I banchi non servano per più di due alunni; siano possibilmente costruiti almeno su due misure per ogni classe, affinché riescano adatti alla statura, la quale presenta notevoli differenze fra gli alunni di una medesima classe.

2. La misura maggiore del banco di una classe servirà come misura minore per la classe immediatamente superiore.

3. Le dimensioni da assegnarsi ai banchi si desumono dalla statura degli alunni, la quale, per ragioni etniche, varia da regione a regione per i fanciulli della stessa età.

Sarebbe perciò opportuno che i maestri, anche allo scopo di esercitarsi nell'antropometria, misurassero un gran numero di alunni, facendo le medie.

Le cifre medie della statura dei fanciulli, risultano dalla seguente tabella:

6 — 8 anni	8 — 10 anni	10 — 12 anni	12 — 14 anni
cm.	cm.	cm.	cm.
114	127	140	151

4. Il punto di partenza nella costruzione di un banco deve essere la misura della differenza. La differenza viene misurata dalla perpendicolare che, abbassata dal margine interno o posteriore della tavoletta su cui si scrive, arriva al margine anteriore del sedile o del prolungamento di esso.

5. La differenza normale viene determinata dalla posizione fisiologica che il fanciullo deve prendere nell'atto dello scrivere.

6. La differenza deve corrispondere ad $\frac{1}{8}$ della statura dei fanciulli; e, tenendo conto del maggior ingombro degli abiti femminili, al sesto proporzionale bisogna ancora aggiungere due o tre centimetri nei banchi destinati a scuole femminili.

7. La seconda importante dimensione da assegnarsi ai banchi è la distanza, che intercede fra il filo a piombo abbassato dal margine posteriore della tavoletta su cui si scrive ed il margine anteriore del sedile (o del prolungamento orizzontale in avanti di esso) che taglia ad angolo retto il filo a piombo.

8. Il banco di scuola dovrà essere a distanze negativa o nulla (uguale a zero) come quelle che favoriscono una posizione corretta, simmetrica, normale del corpo nel lavoro di scuola; e quando non sia a parti fisse, dovrà essere costruito in modo che tale distanza divenga temporaneamente positiva, mediante la mobilità della tavoletta, e ciò allo scopo di consentire maggior libertà di movimento agli alunni, sia nell'uscire dal banco, sia nell'alzarsi in piedi.

9. La distanza positiva deve essere proscritta come dannosa, perchè, agevolando qualsiasi movimento negli scolari, favorisce la posizione scorretta, asimmetrica del corpo nel lavoro scolastico e predispone quindi a difetti e malattie speciali, quale la miopia, le deviazioni della colonna vertebrale, le congestioni, l'epistassi, ecc.

10. La larghezza della tavoletta è desunta dalla somma dell'altezza ordinaria che hanno i quaderni (20 cm.) e dello spazio libero che deve intercedere quando si scrive nelle ultime righe del quaderno, fra il margine inferiore di esso e quello con cui termina la tavoletta (10-15 cm.).

La tavoletta dovrà quindi essere larga 30-35 cm.

11. Una parte della tavoletta, anteriormente, deve essere orizzontale e leggermente scavata e deve servire per infiggervi il cappelamaio e per deporvi le penne.

12. La lunghezza della tavoletta su cui si scrive viene desunta dalla doppia lunghezza dell'avambraccio e della mano (dal gomito alla punta del dito medio esteso) e deve essere di 50-60 cm. per ogni alunno, a seconda dell'età.

Il banco normale a due posti deve quindi essere lungo 1 metro, o 1,20.

13. Per favorire la lettura sotto un angolo visivo di 60°, la tavoletta deve essere inclinata con una pendenza corrispondente a circa il 16 0/10.

14. La posizione seduta non è di riposo per i muscoli, è perciò indispensabile che nel banco di scuola vi sia un appoggio per sostenere il tronco nei vari atteggiamenti.

Lo schienale, che costituisce il detto appoggio, deve quindi far parte integrale del banco.

15. Lo schienale deve modellarsi sulle curve fisiologiche della colonna vertebrale; quindi, procedendo dal basso verso l'alto, deve offrire un appoggio sacrale con concavità anteriore ed un appoggio lombare con convessità anteriore. L'altezza dello schienale non deve superare l'angolo inferiore delle scapole.

16. Per mantenere la posizione normale seduta (nella quale il piede faccia un angolo retto con la gamba e questa un angolo retto con la coscia) occorre che la distanza tra il sedile e la predella sia uguale alla lunghezza della gamba.

La detta dimensione viene calcolata il 29 0/10 circa della statura.

17. La larghezza del sedile deve corrispondere ad 1/5 della statura.

Il sedile deve essere scavato alquanto posteriormente.

18. Ogni banco deve avere un ripostiglio per i libri. Detto ripostiglio può essere aperto avanti oppure chiuso con una rete o griglia metallica.

19. Nella costruzione dei banchi scolastici si dovranno escludere, per quanto è possibile, le parti metalliche, come sopporti, meccanismi di arresto, ecc. ecc., che sono facilmente deteriorabili e soggette a rotture.

Misure del banco con tavoletta mobile.

Età	6-8	8-10	10-12	12-14
A Statura	cm. 114	cm. 127	cm. 140	cm. 150
B Differenza (quando la distanza è = 0)	19	21.16	23.33	25.16
C Distanza	+ 10.5	+ 11.0	+ 11.5	+ 12.0
	- 3.5	- 3	- 2.5	- 2.0
D Larghezza della tavoletta parte inclinata mobile	31.5	32.7	34	35
E Parte orizzontale (fissa)	7	7	7	7
F Inclinazione della tavoletta	5.04	5.24	5.45	5.60
G Larghezza del sedile	22.8	25.4	28.0	30.2
H Altezza del sedile dal margine superiore alla predella	32.5	37.0	42.1	43.8
I Larghezza totale del banco dal margine interno dello schienale alla tavola verticale del ripostiglio	64.8	69.1	73.5	77.2
L Lunghezza del banco a due posti	100	107	114	120

Misure del banco con tavoletta fissa.

Età	6-8	8-10	10-12	12-14
A Statura	cm. 114	cm. 127	cm. 140	cm. 151
B Differenza	19	21.16	23.33	25.16
C Distanza	0	0	0	0
D Larghezza della tavoletta (parte inclinata)	31.5	32.7	34	35
E Parte orizzontale (fissa)	9	9.5	10	10.5
F Inclinazione della tavoletta	5.04	5.24	5.45	5.60
G Larghezza del sedile	22.8	25.4	28.0	20.2
H Altezza del sedile dal margine superiore alla predella	32.5	37.0	42.1	43.8
I Larghezza totale del banco dal margine interno dello schienale alla tavola verticale del ripostiglio	64.8	69.1	73.5	77.2
L Lunghezza del banco a due posti	100	107	114	120

Il numero 1473 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda 31 marzo 1911 presentata dalla Società « Tramvie di Mestre » per ottenere la concessione di costruire ed esercitare a trazione elettrica una tramvia da Mestre a Mirano;

Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561, 16 giugno 1907, n. 540, 12 luglio 1908, n. 444 e 15 luglio 1909, n. 524, nonché il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Società « Tramvie di Mestre » è accordata la

concessione di costruire ed esercitare a trazione elettrica una tramvia da Mestre a Mirano.

Art. 2.

La presente concessione è subordinata all'osservanza delle leggi e del regolamento sopracitati, della convenzione stipulata il 14 novembre 1911 fra l'ispettore generale, direttore dell'Ufficio speciale delle ferrovie, per conto dell'Amministrazione dello Stato ed i legali rappresentanti della Società predetta, nonché delle speciali prescrizioni di sicurezza che saranno riconosciute necessarie all'atto della visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 1472

Regio Decreto 28 settembre 1911, col quale, sulla proposta dei ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, viene convertita in governativa la scuola tecnica di San Remo.

N. 13

Regio Decreto 11 gennaio 1912, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene provveduto alla determinazione delle quote di concorso dello Stato per l'abolizione del dazio sui farinacei per i comuni di Castel del Rio e di Fontana Elice a seguito di variazioni nella circoscrizione territoriale dei comuni medesimi.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 gennaio 1912, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Forio d'Ischia (Napoli).

SIRE!

Un'inchiesta eseguita nel settembre ultimo scorso sull'amministrazione comunale di Forio d'Ischia ha accertato le gravi condizioni della pubblica finanza.

L'amministrazione più che preoccuparsi dei modi come porre riparo al disavanzo di amministrazione, ammontante a tutto il 1910 a L. 25 mila, ha continuato a spendere largamente, aggravando sempre più la situazione finanziaria del comune.

Irregolarmente procede il servizio di tesoreria; nell'ufficio municipale, privo da tre anni di titolare regna il massimo disordine.

Trascurata è la pubblica istruzione e manchevolezze sono state riscontrate nell'andamento dei servizi sanitari e d'illuminazione.

I dissidi esistenti fra gli stessi membri della esigua maggioranza consigliare si sono negli ultimi tempi acuiti, determinando le dimissioni del sindaco e degli assessori.

Non è possibile nelle condizioni attuali provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione, alla quale, oltre che la capacità, mancherebbero la forza ed il prestigio necessari per curare il riordinamento dell'azienda.

Tale condizione di cose rende necessario lo scioglimento del Consiglio, come hanno anche unanimemente riconosciuto i consiglieri presenti all'adunanza del 7 dicembre, indetta perchè il Consiglio fornisse le sue giustificazioni in ordine ai risultati della inchiesta.

Ciò stante mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà lo schema del decreto, che, sul conforme parere dato dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 corrente, scioglie il Consiglio comunale di Forio d'Ischia in provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge

comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Forio d'Ischia, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Vincenzo Arciprete è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 14 gennaio 1912, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Anversa (Aquila).

SIRE!

Un anormale stato di cose da tempo si protrae nell'amministrazione comunale di Anversa, con grave pregiudizio per gli interessi della civica azienda e pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Per effetto dei mutamenti avvenuti nelle condizioni dei partiti, il sindaco ha perduto la fiducia della giunta municipale ed ha contraria la nuova maggioranza, che si è venuta formando e che dispone del voto di sette consiglieri sugli undici rimasti in carica, in seguito alle quattro vacanze verificatesi.

Dopo il voto del 20 agosto, con cui il Consiglio deplorò la condotta del sindaco nella vertenza tra gli abitanti del capoluogo e frazionisti di Castrovalva in ordine all'esercizio degli usi civici nel territorio della frazione medesima, non hanno avuto più luogo riunioni della Giunta e del Consiglio, per il rifiuto degli assessori e dei consiglieri di parteciparvi.

In difficili condizioni si dibatte la finanza; manca il Servizio di polizia veterinaria ed è assai negletto quello di polizia mortuaria.

Non si sono ancora compilati i ruoli delle entrate comunali e il bilancio, né approvati i conti consuntivi per gli esercizi 1909 e 1910.

In tale stato di cose, appare necessaria, come ha ritenuto altresì il Consiglio di Stato nell'adunanza 29 dicembre scorso, l'opera di persona estranea, la quale, nel rimuovere le cause di conflitto tra le frazioni del comune, dia stabile assetto alla finanza e ai servizi pubblici, assicurando il regolare funzionamento dell'amministrazione.

Mi onoro per tali motivi di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Anversa, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Francesco D'Alena è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 gennaio 1912, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Roccabianca (Parma).

SIRE!

Mi onoro di sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, con cui sono prorogati di tre mesi i poteri del commissario straordinario di Roccabianca.

Siffatta proroga è indispensabile per il riordinamento dell'ufficio comunale e per assicurare le condizioni della sistemazione finanziaria del comune.

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Roccabianca, in provincia di Parma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roccabianca è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 7 dicembre 1911,
registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1911:

Simoncelli rag. Renato, impiegato di classe transitoria nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, è collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia a decorrere dal 1° dicembre 1911 e non oltre il 30 novembre 1912.

MINISTERO

DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Culto.

Con R. decreto del 9 luglio 1911:

È stato concesso l'*exequatur* alle Bolle pontificie con le quali è stato conferito:

al sacerdote Luigi Sinibaldi il canonicato teologale nel capitolo cattedrale di Terracina;

al sacerdote Arturo Gozzi il beneficio parrocchiale di Staggio, comune di San Prospero Modenese.

È stato concesso l'*exequatur* alle Bolle pontificie con le quali furono nominati:

Tamburrino sac. Egidio, ad un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Matera;

Corazza sac. Michele, id. id. id.;

Vizziello sac. Vito, id. id. id.;

Loschiavo sac. Luigi, id. id. id.;

Rebellato sac. Ferdinando Augusto, al beneficio parrocchiale di San Salvaro' in comune di Urbana;

Zatta sac. Giacinto al beneficio di Sant'Angelo di Sala in Santa Maria di Sala;

Mariani sac. Luigi, al beneficio parrocchiale di Santa Barbara a Preseiano di Sestino;

Silvi sac. Luigi, alla prebenda canonica sotto il titolo di lett. I, nella chiesa primaziale di Pisa;

Mancini sac. Giuseppe, al canonicato antiquiore Marcorelli nel capitolo cattedrale di Tolentino.

In virtù del R. patronato il sacerdote Giuseppe Arena è stato nominato alla parrocchia di Santa Maria Assunta in Bobbio Pellice.

Sono stati nominati in virtù del R. patronato:

Satta sac. Gaetano, al canonicato tesoriere vacante nel capitolo cattedrale di Caltanissetta.

Gianusso sac. Lorenzo, al canonicato Caramanna nel capitolo cattedrale di Caltanissetta.

Con R. decreto del 13 luglio 1911:

È stato concesso il R. *exequatur* alle bolle pontificie con le quali furono nominati:

Schiff sac. Giovanni al beneficio parrocchiale di San Martino in Percotto.

Giovane sac. Pio al beneficio parrocchiale di Santa Maria delle Grazie in Benincasa di Vietri sul Mare.

Loi sac. Giuseppe al beneficio parrocchiale di Santa Lucia in Slamanna.

Felici sac. Beniamino al beneficio parrocchiale di San Silvestro in Secchieto, comune di Fermignano.

Mondini sac. Giuseppe al beneficio parrocchiale dell'Immacolata in Tavernelle, comune di Panicale.

Cavaliere sac. Vincenzo, al beneficio parrocchiale di Santa Maria della Concezione in Panaro di Acquasanta.

PAGINA

MANCANTE

PAGINA

MANCANTE

dino, alunno gratuito del tribunale civile e penale di Lucera, applicato alla 5^a pretura di Torino fu invece applicato alla pretura di Chivasso, per la durata di sei mesi, è revocato.

Notari.

Con R. decreto del 2 luglio 1911,
registrato alla Corte dei conti il 15 stesso mese:

- Bertozi Aldo Luigi Domenico, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Podenzano, distretto notarile di Massa e Pontremoli.
- Lentini Giovanni, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Vizzini, distretto notarile di Caltagirone.
- De Marco Gio. Battista, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Sant'Angelo Trimonte, distretto notarile di Ariano di Puglia.
- Forte Tommaso, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Capracotta, distretto notarile d'Isernia.
- Delaini Gaetano, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Soliera, distretto notarile di Modena.
- Lattanzio Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Finale nell'Emilia, distretto notarile di Modena.
- Silvestri Attilio, notaro residente nel comune di Fiumalbo, distretto notarile Modena, è traslocato nel comune di Pievepelago, stesso distretto.
- Gambigliani-Zoccoli Tommaso, notaro residente nel comune di Concorlia, distretto notarile di Modena, è traslocato nel comune di Modena.
- Galleani Carlo, notaro residente nel comune di Nonantola, distretto notarile di Modena, è traslocato nel comune di Modena.
- Camardi Attanasio, notaro residente nel comune di Castiglione di Sicilia, distretto notarile di Catania, è traslocato nel comune di Catania.
- Bruno Luigi Alfonso, notaro residente nel comune di Capriglia, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Altavilla Irpina, stesso distretto.
- Bertolini Michele, notaro residente nel comune di Verona, è traslocato nel comune di Valeggio nel Mincio, distretto notarile di Verona.

(30)

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO.

Direzione generale del Debito pubblico.

Smarrimento di ricevuta (2^a pubblicazione).

Il signor Salamone Vincenzo fu Gioachino, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 1073 ordinale, n. 14.876 di protocollo e n. 416.476 di posizione, stata rilasciata dalla direzione generale del debito pubblico in data 28 ottobre 1911, in seguito alla presentazione di nove certificati della rendita complessiva di L. 9.697,50, consolidato 3,75 0/0, con decorrenza dal 1° luglio 1911 meno il certificato num. 627.362 di L. 11,25 avente decorrenza dal 1° gennaio 1911.

A termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Sergio Giovanni di Luigi, domiciliato a Palermo, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 20 gennaio 1912.

Per il direttore generale
CAPUTO.

AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0/0 del certificato cons. 5 0/0, n. 538.679 della rendita di L. 135 a favore di Nebiolo Giuseppe fu Francesco, domiciliato in Asti, vincolato agli effetti dell'art. 52 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità e atterraggio di cessione fatta dal titolare a favore del marchese e senatore del Regno Carlo Alfieri di Sostegno fu Cesare, residente in Firenze, in data Alba 31 marzo 1894.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il detto certificato consolidato 5 0/0 contenente la cessione suddetta è stato unito al nuovo titolo cons. 3.75-3.50 0/0, n. 93.239, emesso in sostituzione, per conversione, formandone parte integrante e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, il 31 gennaio 1912.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio per i certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 1° febbraio 1912, in L. 100.54.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo tra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

31 gennaio 1912

CONSOLIDATI	Con godiment. in corso	Senza cedola	Al netto degli interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % <i>neto</i>	99,63 10	97,94 10	99 39 29
3.50 % <i>neto</i> (1902)	99,56 56	97,81 56	99 23 75
3 % <i>lordo</i>	69,31 25	68,11 25	68 50 56

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Abbiamo in questi giorni fatto posto ai telegrammi da Lisbona, sullo sciopero generale ivi scoppiato, l'altra parte del giornale; ma, poichè lo sciopero si è cangiato in vero e proprio movimento politico, registriamo in questa rubrica le sue successive fasi ed i particolari.

Lo sforzo del Governo portoghese è tutto rivolto nel non volere riconoscere nello sciopero attuale se

non una questione economica con assoluta esclusione d'ogni carattere politico, ma i fatti e talune confessioni implicite delle stesse notizie ufficiali, dimostrano chiaramente come lo sciopero non sia che l'occasione colta da una parte della popolazione per insorgere contro il Governo. E poichè in questo senso tra ieri ed oggi giunsero da Lisbona, Parigi e Madrid numerosi telegrammi, il Governo portoghese è intervenuto colla seguente nota comunicata a tutte le cancellerie europee:

Lo sciopero generale è stato provocato dagli elementi sindacalisti e anarchici e in parte alimentato col denaro dei monarchici.

Lo sciopero è ora ridotto soltanto agli scaricatori del porto e ad una parte delle vetture ed automobili pubblici.

Il Governo ha cercato di non mostrarsi intransigente ed ha concesso la riapertura delle associazioni operaie di Evora, la cui chiusura e le conseguenze di essa erano state il pretesto dello sciopero generale ed ha consegnato al potere giudiziario coloro che erano stati arrestati in seguito ai fatti di Evora.

Siccome però queste misure non hanno dato il risultato sperato, è stato oggi pubblicato il decreto della sospensione delle garanzie costituzionali nel distretto di Lisbona, e le autorità militari sono state incaricate del mantenimento dell'ordine.

Regna tranquillità a Lisbona e nel resto del paese eccetto in alcune località vicine a Lisbona ove sono avvenuti disordini ed in una delle quali, a Moita, è stato gravemente ferito il sindaco.

Il Governo ritiene che entro 24 ore la situazione sarà ritornata normale.

Ecco ora altri telegrammi con particolari:

Lisbona, 31 (ore 3,40 del mattino). — La situazione è sempre immutata.

Presso l'edificio dell'Unione dei sindacati operai, i soldati inginocchiati e protetti da un muro intimano di rientrare a chiunque voglia uscire o si mostri alle finestre dell'edificio.

Sembra che scopo di tali misure sia di mantenere l'accerchiamento fino a giorno per procedere poi agli arresti.

Lisbona, 31 (ore 4,30 ant.). — Il pubblico che in numero di parecchie centinaia di persone si trovava alla sede del Sindacato operaio si è arreso alle truppe assedianti. Tra di esso si trovano i membri del comitato dello sciopero. I prigionieri saranno condotti per gruppi scortati da soldati all'arsenale di marina, ove saranno imbarcati a bordo di navi da guerra.

Pattuglie continuano a percorrere le vie della città che presenta il suo aspetto normale.

Il numero degli arresti operati stanotte sia alla sede del sindacato sia nelle perlustrazioni negli alberghi, raggiunge il migliaio.

A Coimbra un piccolo numero di scioperanti ha assalito una fabbrica ed ha gettato sassi contro la polizia che l'ha disperso a sciaolate ed ha ristabilito la calma.

** Non pubblicandosi i giornali il Governo ha fatto circolare per le vie della città alcune automobili dalle quali veniva distribuita al pubblico una nota ufficiale, nella quale si spiega come si sono svolti gli ultimi avvenimenti.

La nota diceva fra l'altro che dopo la soppressione delle garanzie costituzionali sono state arrestate alcune persone implicate nei moti e tra esse Joseph Azevedo, latore di lettere compromettenti.

Sono state sequestrate bombe assai pericolose al domicilio di capi sindacalisti.

La sede dell'unione dei sindacati è stata assediata dall'artiglieria del campo trincerato di Lisbona e dalla fanteria. Si è intimato ai sindacalisti di arrendersi entro un quarto d'ora sotto minaccia di usare la forza. Tutti si sono arresi prima dello spirare del termine e, in numero di 600, sono stati condotti a bordo di navi ancorate nel porto. Le donne e i fanciulli sono stati condotti all'arsenale marittimo. Non si è verificato il minimo incidente.

La nota ufficiale diceva anche che il movimento, nel quale si è cercato di trascinare gli onesti operai di Lisbona, è stato preparato dai sindacalisti che sono in intimi rapporti con gli anarchici e che ricevono danaro dai monarchici.

L'opinione pubblica è rassicurata dai buoni risultati delle misure prese dal generale Carvalho, comandante la divisione di Lisbona.

** I giornali di Lisbona riprenderanno le loro pubblicazioni nel pomeriggio.

Il giornale che si pubblica ad Evora, *Contadinos*, che si vende per le vie di Lisbona, conferma la notizia del completo ristabilimento dell'ordine ad Evora.

Oggi a Lisbona gli uffici sono tutti chiusi, ricorrendo l'anniversario della proclamazione della Repubblica.

Gli edifici municipali sono pavesati.

Il Congresso non si è riunito nè lunedì nè martedì e terrà seduta domani.

**

La situazione turca è molto chiaramente tratteggiata in un articolo del *Neue Wiener Tageblatt*, che riproduce un'intervista del suo corrispondente da Costantinopoli coll'ex-gran visir, Hilmi pascià.

L'intervista, che fa il giro dei giornali, si può così riassumere:

La nostra disgrazia - ha detto Hilmi pascià - è che tutti comandano e nessuno vuole ubbidire. Con ciò si sono create circostanze tali, da riuscire comprensibile come un uomo di Stato, il quale abbia un po' di rispetto di sé, non abbia voglia di mettersi alla testa del Governo.

« Basta vedere da quali persone è formato il presente Gabinetto: uomini che sotto il regime passato vivevano con due o tre lire turche al mese siedono, oggi al Senato, prendono parte alle conferenze del Consiglio dei ministri e assumono pose olimpiche. Può essere che siano animati dalle migliori intenzioni, dimostrando al paese quali siano le conseguenze del disordine che regna in tutto l'impero e sforzandosi di ricondurvi la calma e un funzionamento regolare di tutte le cariche; ma la buona volontà non basterà all'uopo.

Questa è la ragione per cui, durante questi anni di esistenza costituzionale, la Turchia non ha saputo far nulla in favore della libertà della nazione.

Il popolo è rimasto finora ignorante come prima. Programmi vengono formulati in grande quantità, però senza intenzione di metterli in pratica. Questa è la ragione del profondo malcontento e della profonda sfiducia generale verso il partito giovane turco.

Quanto alla nostra politica estera, noi ci precipitiamo da un estremo all'altro, dalle braccia della Germania in quelle dell'Inghilterra, ed oggi ci metteremo perfino in quelle della Russia, se questa non fosse penetrata in Persia, dove noi, secondo l'opinione degli uomini di Stato, abbiamo più interessi della Russia e dell'Inghilterra.

Contemporaneamente perdiamo di vista quanto avviene in casa nostra. Le agitazioni nei Dardanelli aumentano di giorno in giorno e il Sultano e la nazione turca non possono acconsentire alla perdita di un paese i cui abitanti sono per due quinti maomettani ».

**

Commentando la visita del diadoco a Sofia per assistere alle feste per la maggiore età del principe Boris e rilevando il rifiuto dei greci di cooperare col comitato Unione e Progresso, il *Messaggero di Atene* scrive:

Nella visita del diadoco a Sofia si vede un sintomo di riavvicinamento greco-bulgaro, tendente a mantenere la pace in Oriente e a render i giovani turchi meno autoritari e più circospetti nei loro rapporti coi cristiani. Secondo le informazioni ricevute da varie parti il viaggio del diadoco produce un'ottima impressione nei circoli greco-bulgari. I greci credono che i bulgari faranno una simpatica accoglienza al futuro Re di Grecia.

**

Nella Macedonia la situazione giornalmente s'aggrava ed i rivoluzionari ricorrono ad atti crudeli come vengono narrati dai seguenti dispacci:

Kosovo, 31. — A Radovistik è avvenuta un'esplosione di una macchina infernale. Una dozzina di soldati e gendarmi sono rimasti uccisi e parecchi feriti. È stato arrestato un bulgaro.

Salonico, 31. — Nella succursale della Banca di Salonico a Monastir ieri sera sono state esplose due bombe. Una parte della scala è rimasta distrutta; gli altri danni riportati dall'edificio sono leggerissimi. Non vi è stato alcun ferito. Gli autori dell'attentato sarebbero bulgari.

**

L'imperatrice di Cina ha un'altra volta receduto dall'idea di mantenere la corona.

Si sono intavolate nuove pratiche per l'abdicazione e stavolta, dicono i dispacci da Pechino, a quelle condizioni che piaceranno ai rivoluzionari.

Ecco le scarse notizie che si hanno sulla situazione:

Pechino, 31. — Il ministero degli esteri annuncia che l'imperatrice madre ha avvertito il Gabinetto che sono state prese decisioni circa la pace coi rivoluzionari e che istruzioni in questo senso sono state date ai ministri.

I commercianti di Ce-fu, coll'aiuto della guarnigione, hanno fatto prigioniero il governatore.

DIARIO DELLA GUERRA

L'azione militare.

Tripoli, 30 (ore 10,40). — Secondo informazioni, all'attacco di Ain-Zara presero parte arabi di Suani ben Aden e di Fonduk ben Gancir, in numero di parecchie migliaia e 500 turchi.

Le perdite degli arabi in uomini e in cavalli sarebbero ingenti, quelle dei turchi poche. Gli arabi erano guidati dai capi Mercheni ben Salem, Alei bey ben Tentusc e Zituri Eruelli. Mohamed ben Saïd non sarebbe stato presente e Suf el Bhuma sembra sia rimasto ferito il 18 corr. davanti a Gargaresch.

Si ha notizia che ad Azizia vi sono tende turche ed il comando con Fethi bey, pochi viveri e poche munizioni; a Suani ben Aden vi è una forza di seimila uomini, ai quali si distribuisce farina e danaro; circa quattromila arabi e regolari turchi sono a Fonduk ben Gascir; a Fonduk el Tokar vi sono poche guardie.

Nelle ricognizioni spinte innanzi ad Ain Zara i lancieri Firenze non hanno trovato traccia del nemico.

A Derna una colonna di turco-arabi della forza di 1500 uomini fu avvistata il 29 corrente, mentre manovrava; ma subito si ritirò.

Stamane il tribunale militare di Tripoli ha giudicato dodici arabi, accusati dell'assassinio di un bersagliere, compiuto il 23 ottobre. Due degli imputati, fra i quali uno zaptié, sono stati condannati a morte; due all'ergastolo, due a venti e due a cinque anni di reclusione. Gli altri quattro sono stati assolti.

Tripoli, 30 (ore 18,5). — Un arabo ritornato a Tripoli racconta che al campo turco-arabo regna completa anarchia e che gli arabi si uccidono fra di loro a scopo di furto.

I turchi hanno promesso quattro lire turche per ogni prigioniero cristiano.

Gli arabi sospettati di fellonia sono impiccati per i piedi e lasciati esposti per esempio.

Una carovana composta di trenta camelli è stata depredata e i conducenti sono stati massacrati.

L'arabo ha aggiunto che ogni notte si odono continuamente grida di gente trucidata o ferita.

Tripoli, 30 (ore 22,20). — Nessuna novità qui, nè ad Homs.

Bengasi, 30. — Nessuna novità.

Massaua, 30. — È giunto ora il *Bersagliere* con a rimorchio una scialuppa a motore catturata a Giubbana, presso Ras Ketib, da una barca armata in guerra del *Piemonte*, appoggiata dal *Bersagliere* stesso.

La barca del *Piemonte* ed il *Bersagliere* battendo bandiera bianca si erano recati a Giubbana per notificare il blocco. La barca, eseguita la missione, tornò a bordo del *Bersagliere* e venne da entrambe ammainata la bandiera bianca, mantenendo solo la bandiera nazionale.

Quindi la barca tornò a terra e catturò una scialuppa a motore battente bandiera di commercio inglese ma avente sopra lo scafo a prora e a poppa lo stemma turco, cioè la mezzaluna con stella bianca in campo rosso, e sul ponte due zoccoli con forchetta per affusto da servire a piccoli cannoni e mitragliatrici nonchè un proiettore elettrico. A bordo nessuna opposizione fu fatta alla cattura.

La scialuppa catturata è identica a quelle affondate dalle nostre navi da guerra il 2 ottobre ad Hodeida, ed il suo motore è stato di recente riparato da due noti ingegneri francesi ai quali il Governo turco pagò cinquanta lire turche.

Tripoli, 31 (ore 8,10). — Nessuna novità nella zona occupata. La dislocazione delle truppe nemiche è sempre quella solita. È stata avvistata da Gargaresch una piccola carovana che si dirigeva da Fonduc ben Gascir verso Zanzur.

Notizie ed informazioni.

Asmara, 31. — Oggi avrà luogo un pranzo d'addio agli ufficiali del battaglione degli ascari che partì per Tripoli. Domattina avrà luogo una rivista militare alla presenza di tutte le autorità, comprese quelle indigene. El Morgani dirà ai mussulmani canzoni di vittoria ed il priore copto parlerà ai cristiani.

Parigi, 31. — Il *Figaro*, annunciando l'invio di torpediniere francesi verso la costa meridionale della Turcisia, se ne felicita e dice che la loro sorveglianza sostituirà vantaggiosamente quella delle torpediniere italiane e che esse potranno all'occasione opporsi ai tentativi di sbarco di contrabbando di guerra che l'Italia accusa la Francia di permettere a El Bibans e altrove.

Porto Saïd, 31. — Il vapore *Hegington* con carico comprendente oltre le merci anche armi e munizioni, diretto ad Hodeida e altri

porti dello Yemen, è qui giunto ed ha sospeso il suo viaggio avendo appreso il blocco dei porti dello Yemen.

Tripoli, 31. — Con odierno decreto è stato sciolto il Consiglio comunale e l'amministrazione è stata affidata ad una apposita commissione che compie tutte le funzioni del sindaco e del Consiglio sotto la sorveglianza della direzione degli affari civili. Il bilancio annuale sarà omologato dal Governatore.

La commissione è così composta: Hassuna pascià, presidente, sottoprefetto cav. Pietro Frigerio e cav. Fortunato Castoldi.

Le amministrazioni degli istituti ospitalieri, della farmacia municipale, degli ambulatori, dell'orfanotrofo, della scuola d'arti e mestieri e del lazzaretto civile sono state riunite provvisoriamente ed affidate al commissario civile dott. Vincenzo Galvano. La gestione è sottoposta alla vigilanza della direzione degli affari civili e della direzione della sanità.

Stasera il governatore generale Caneva offre un pranzo in onore del sottosegretario di Stato, on. Bergamasco e delle autorità civili.

Per le indiscrezioni giornalistiche.

L'on. Barzilai, presidente della Federazione della stampa italiana, ha diramato alle direzioni dei giornali una circolare, indicando quali sono le notizie di guerra che si prega di non pubblicare.

La circolare dice:

« Per dare un valore pratico all'appello testè rivolto alla stampa italiana circa le notizie di guerra, abbiamo voluto informarci a fonte competente quali di esse notizie potevano ritenersi specialmente pericolose ad essere portate in pubblico. Ci fu risposto accennando alle seguenti:

1. La partenza o l'arrivo di navi da guerra, siluranti o navi ausiliarie da e in qualunque porto d'Italia e della Libia.

2. Il concentramento di reparti di truppe per l'i barco nei porti d'Italia e della Libia.

3. La partenza o l'arrivo da e in qualunque punto di convogli di truppe.

4. La spedizione di materiale da guerra di qualunque specie.

5. Le disposizioni, che si fanno o si presumono date, per un'avanzata o per una impresa determinata a data fissa o prossima.

6. L'esposizione di piani di guerra in base a notizie o dati di carattere ufficiale.

7. La dislocazione delle navi per il servizio di repressione del contrabbando e per la vigilanza della linea di blocco.

« Si aggiunga che naturalmente le indiscrezioni più temibili sono quelle che possono essere commesse dai corrispondenti dei luoghi di imbarco, quali si ebbero negli ultimi tempi ad opera di importanti giornali ».

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 23 gennaio 1912

Presidenza di S. E. il prof. Paolo Boselli
presidente dell'Accademia

Il socio Parona presenta in omaggio una sua commemorazione di Giorgio Spezia; e così il socio Fusari un suo discorso su Carlo Giacomini nella vita e nelle opere.

Inoltre lo stesso socio Fusari offre, a nome dell'autore dott. Angelo Bruni, un opuscolo intitolato: « Über die evolutiven und involutiven Vorgänge der Chorda dorsalis in der Virbelsäule mit besonderer Berücksichtigung der Amnioten ».

Il socio corrispondente Taramelli ha inviato in dono un suo scritto su Antonio Stoppani ed il socio corrispondente Issel tre suoi opuscoli « Origine e conseguenze delle frane; L'evoluzione delle rive

marine in Liguria; Cenni intorno ai litorali italiani considerati dal punto di vista geologico ».

Il socio Segre presenta per la stampa negli atti, una sua nota su « Le Geometrie proiettive nei campi di numeri duali ».

Il socio Grassi presenta, per la pubblicazione fra le memorie, un lavoro del dott. A. G. Rossi su « Apparecchi galvanometrici ed elettrometrici per corrente alternata a vibrazioni torsionali di risonanza in fili metallici ». Vengono incaricati di riferire su di esso i soci Naccari e Grassi.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato da S. E. il generale Brusati, suo primo aiutante di campo generale, visitò ieri la caserma « Umberto I ».

Ricevettero il sovrano il generale Zoppi, i colonnelli Grieco e Nanni e il colonnello Molaioni del 2° granatieri.

L'intero reggimento sfilò innanzi a S. M. nel piazzale della caserma, mentre la musica intonava la marcia reale, ed eseguì poi numerosi esercizi ginnastici.

S. M., dopo avere espresso al colonnello il suo compiacimento pel contegno delle truppe, lasciò la caserma rientrando al Quirinale.

S. M. la Regina Margherita ha fatto comunicare al Comitato organizzatore dell'Esposizione delle miniature a Bruxelles, che accetta la presidenza del Comitato italiano e che invierà una vetrina contenente le più belle miniature della sua collezione.

S. A. R. il conte di Torino ha visitato ieri mattina, a Berlino, la scuderia reale, ed ha fatto colazione all'Ambasciata d'Italia.

Nel pomeriggio S. A. R. visitò la chiesa della Pace e depose corone sulle tombe dell'Imperatore e dell'Imperatrice Federico.

Iersera S. A. R. partecipò al ballo di Corte. S. M. l'Imperatore portava le decorazioni italiane. S. A. R. il conte di Torino, che dava il braccio alla principessa ereditaria di Grecia, indossava l'uniforme di gala dei corazzieri della guardia col cordone dell'Aquila Nera.

L'Imperatrice si trattenne lungamente col conte, che aperse le danze ballando con la principessa Augusto Guglielmo.

Durante il ballo S. A. R. si trattenne a lungo colle LL. AA. II. i principi, col cancelliere dell'Impero e con altre eminenti personalità.

Campidoglio. — Il Consiglio comunale è convocato per domani sera, alle 21, in seduta pubblica, di seconda convocazione.

All'ordine del giorno sono state aggiunte varie proposte d'ordinaria amministrazione.

Per le famiglie bisognose dei soldati in guerra. — Dalle notizie pervenute alla direzione generale della Banca d'Italia, le somme successivamente versate presso le diverse filiali della Banca stessa per oblazioni a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e feriti nella presente guerra in Tripolitania e Cirenaica ammontano a L. 124.319,62 e quindi la cifra complessiva dei versamenti per il comitato centrale si eleva a tutto il 30 gennaio a lire 3.616.950,18.

** La 46^a lista delle sottoscrizioni raccolte dal comitato romano provinciale segna L. 1011,05 che unite alle L. 181.765,82 formano una somma totale, a tutt'oggi, di L. 182.766,87.

Liste elettorali. — Fino a tutto il 15 corr. rimarrà affisso all'albo pretorio, al Campidoglio, un esemplare degli elenchi di coloro di cui si propone la iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali politica e amministrativa, nonché di quelli delle persone le cui domande di iscrizione non furono accolte.

Chi ha reclami da fare può, nel termine sopra indicato, indirizzarli alla commissione elettorale della provincia, oppure alla commissione comunale.

Leva militare. — Un manifesto del sindaco di Roma informa che l'elenco dei giovani di leva nati nel 1894 sarà ostensibile fino al 16 corr., nell'ufficio di statistica in via Poli, n. 54, affinché chiunque possa denunciare gli omissi appartenenti alla stessa classe ed a classi anteriori, e fare tutte le osservazioni che credessero.

Imposta fondiaria. — Fino al 15 corr., nell'albo pretorio capitolino, starà esposto l'elenco dei maggiori contribuenti alla imposta fondiaria, ai quali, unitamente ai componenti il Consiglio comunale, spetta di eleggere i membri della commissione censuaria comunale ai sensi e per gli effetti della legge 1° marzo 1886.

Fra le pubblicazioni utili utilissima riesce quella che l'Istituto internazionale d'agricoltura compie mensilmente col titolo: *Bollettino delle istituzioni economiche e sociali*.

Questo periodico, affidato alla direzione del prof. Giovanni Lorenzoni, segretario generale dell'Istituto, esce ogni mese in fascicoli di almeno 250 pagine in tre edizioni — italiana, francese ed inglese —, recando articoli di grande interesse per gli studiosi di economia politica e di scienze sociali non solo, ma anche per i cultori pratici delle varie industrie nelle quali si esercita l'attività umana. Basta a dimostrarlo l'ultimo numero pubblicato con la data del 31 dicembre 1911, di cui ecco il sommario:

I. Cooperazione e associazione. — 1. Austria: Notiziario delle federazioni e delle istituzioni centrali delle cooperative. — 2. Belgio: a) Le associazioni per l'allevamento del bestiame; b) Notiziario della cooperazione agraria e non agraria. — 3. Italia: a) Le cooperative di produzione di lavoro ed agrarie e regolamento 12 febbraio 1911. b) Notiziario della cooperazione agraria e non agraria.

II. Assicurazione. — 1. Germania: 1° L'assicurazione contro l'incendio delle foreste — 2° La nuova legge sull'assicurazione del bestiame nel granducato di Baden — 2. Spagna: Le pensioni operaie o l'Istituto nazionale di previdenza — 3. Francia: a) I recenti progressi delle società agricole d'assicurazione mutua. b) L'applicazione della legge 5 aprile 1910 sulle pensioni degli operai e dei contadini.

III. Credito. — 1. Germania: Il debito ipotecario e l'organizzazione del credito fondiario in Prussia. — 2. Impero Indo-Britannico: Il credito agricolo e di miglioramento nelle Indie inglesi.

IV. Economia agraria generale. — Francia: Esodo rurale e spopolamento.

Marina mercantile. — L'*Argentina*, della Veloce, è partito da Las Palmas per Genova. — Il *Città di Milano*, della Veloce, è partito da Colon.

ULTIME NOTIZIE DELLA GUERRA

Tripoli, 31, ore 23,30. — Nulla di nuovo.

Tobruk, 31. — Stamane l'aviatore Rossi, su *Farman*, con a bordo il capitano Montù, è passato al di sopra di un vasto accampamento nemico. Sono state lanciate bombe con buon risultato. Il *Farman* è stato fatto segno a scariche di fucileria ed è stato colpito da quattro proiettili. Il capitano Montù è stato leggermente contuso da uno di essi.

Perim, 1. — Una nave da guerra italiana ha fatto 10

prigionieri sopra una barca indigena nella Baia delle Perle.

Gli italiani hanno bombardato le guarnigioni di Moka il 24 e di Giabbanah il 27.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MARSIGLIA, 31. — Dopo una conferenza alla prefettura la commissione ufficiale incaricata di compiere l'inchiesta sulla identificazione dei passeggeri turchi del *Maouba* si è recata nuovamente al Frioul alle 10,30 per continuare l'inchiesta.

Il prefetto delle Bocche del Rodano si è recato, nel pomeriggio, anch'egli al Frioul per assistere ai lavori della commissione.

La commissione ha terminato nel pomeriggio i suoi lavori.

I membri della commissione sono ritornati immediatamente a Marsiglia.

Dopo una lunga conferenza alla prefettura la commissione è ripartita stasera per Parigi.

I delegati del ministero degli esteri, appena giunti a Parigi, sottoporranno al presidente del Consiglio, Poincaré, i processi verbali della loro inchiesta e, soltanto dopo l'esame di questi documenti, Poincaré prenderà una decisione.

I turchi continueranno a soggiornare al Frioul, in attesa della deliberazione che il Governo prenderà a loro riguardo.

SOFIA, 31. — Il *Mir* rivolge un cordiale saluto ai principi ed alle missioni degli Stati esteri, che assisteranno alle feste in onore del principe Boris, per la sua uscita di minore età. Il giornale dice che la presenza di questi personaggi è accolta con riconoscenza profonda dalla Bulgaria e che essa sarà, nelle solennità che s'iniziano, un nuovo elemento di gioia pel popolo bulgare.

PARIGI, 31. — La commissione senatoriale incaricata di esaminare il progetto di legge relativo al diritto di prelazione della Francia sul Congo belga ha autorizzato Pichon a presentare la sua relazione, la quale conclude per l'approvazione del progetto votato dalla Camera e contiene il mantenimento del diritto di prelazione della Francia sul Congo belga, essendosi raggiunto l'accordo col Belgio su alcune questioni pendenti tra i due Governi.

PARIGI, 31. — I giornali hanno da Salonico: Il piroscafo *Crimée* è stato disincagliato ed è entrato a Salonico senza avarie.

Il comitato centrale « Unione e progresso » è stato trasferito a Costantinopoli nel periodo elettorale.

ATENE, 1. — L'*Agenzia di Atene* dice: Si attende a Rodosto l'arrivo di truppe, che comprendono dai 35 ai 40,000 uomini provenienti dall'Anatolia.

Secondo ogni probabilità, tali truppe saranno poste a disposizione del comitato « Unione e Progresso » per facilitare le manovre elettorali e sostenere i candidati del comitato stesso.

PIETROBURGO, 1. — Il sig. Goulkewitch, primo segretario all'ambasciata russa a Roma, è stato nominato consigliere e destinato a Costantinopoli.

MADRID, 1. — *Camera dei deputati*. — Si discute la politica del Governo.

Il leader carlista Mella condanna la politica attuata dai radicali.

Il capo del partito conservatore Maura in un breve ed energico discorso che produce grande impressione in tutta la Camera e solleva gli applausi dei conservatori su tutti i banchi, dice che la Costituzione attraversa un periodo anormale; la benevolenza dei liberali verso i rivoluzionari è un indizio della rovina e della caduta della monarchia.

L'oratore biasima il Governo di non aver ancora, nonché presentato, neppure studiato il bilancio e aggiunge: Voi vi limitaste ad

assistere alle grandi manovre di autunno delle truppe rivoluzionarie. Noi conservatori non possiamo né vogliamo condividere la vostra responsabilità. È a voi che la monarchia è completamente affidata. Io mi sono alzato per ben stabilire le responsabilità. Noi compiremo il nostro dovere verso il paese, ma questo sa perfettamente che né dai banchi dell'opposizione, né dall'alto del potere noi possiamo accettare il sabotaggio.

Canalejas, rispondendo, dichiara che vi è un abisso fra i liberali e i conservatori nel loro modo di considerare e giudicare i partiti di sinistra. Chi di noi o di loro, egli dice, serve meglio la monarchia e il paese? (Benissimo dai banchi dei liberali). Noi non possiamo essere un'appendice del partito conservatore (Applausi entusiastici e prolungati dalla maggioranza). Noi abbiamo chiaramente definito le nostre idee e non siamo affatto disposti a modificarle chechê facciamo i conservatori.

Maura replica biasimando i liberali di essersi fatti legare le braccia dai repubblicani e dai radicali.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

COSTANTINOPOLI, 1. — Nahum, grande rabbino di Turchia, ha dato le sue dimissioni.

LISBONA, 31. — Sono continuati gli arresti in massa. Una bomba è esplosa nella Piazza Flores. Un individuo è rimasto ucciso e due gravemente feriti.

Alla sede dell'Unione dei sindacati è stato scoperto un laboratorio per la fabbricazione delle bombe. L'autorità vi ha sequestrato vari esplosivi, alcune rivoltelle e parecchi pugnali che erano stati sotterrati nel giardino.

LISBONA, 1. — La più completa calma regna nella città. Le truppe sono rientrate nelle caserme.

Solo poche pattuglie occupano le vie vicine al quartier generale.

SALONICCO, 1. — Oltre all'esplosione di due bombe nei locali della Banca di Salonicco, a Monastir, la stampa locale segnala altri attentati e parecchi assassini.

Le autorità hanno preso energiche misure.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

31 gennaio 1912.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri	752.63
Termometro centigrado al nord	8.2
Tensione del vapore, in mm.	4.00
Umidità relativa, in centesimi	49
Vento, direzione	N
Velocità in km.	19
Stato del cielo	3/4 nuvoloso
Temperatura massima, nelle 24 ore	10.2
Temperatura minima	3.0
Pioggia in mm.	0.0

31 gennaio 1912.

In Europa: pressione massima di 771 sul mar Nero, minima di 740 sulla Svezia, massimo secondario di 770 sulla Spagna.

In Italia nelle 24 ore: barometro ridisceso sul basso Tirreno, fino a 6 mm. in Sicilia, irregolarmente variato in Sardegna, ancora salito altrove, fino a quasi 3 mm. sulla Emilia; temperatura diminuita al nord, prevalentemente aumentata altrove; venti forti del 1° quadrante sul Veneto, Umbria e Sardegna; piogge all'estremo sud e isole; pioggerelle sparse e qualche nevicata sul medio e basso versante Adriatico.

Barometro: massimo a 762 in Val Padana, minimo a 754 in Sicilia.

Probabilità: venti moderati tra nord e levante sull'Adriatico e Ionio, moderati e qua e là forti tra nord e ponente altrove; cielo nuvoloso o coperto al sud e Sicilia con piogge e mare agitato, vario altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 31 gennaio 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio ...	sereno	legg. mosso	9 6	4 6
Genova	sereno	calmo	8 8	4 0
Spezia	sereno	calmo	9 0	1 8
Cuneo	coperto	—	2 4	0 9
Torino	coperto	—	2 4	1 1
Alessandria	coperto	—	6 0	2 1
Novara	1/4 coperto	—	4 8	0 0
Domodossola	1/2 coperto	—	6 8	1 2
Pavia	coperto	—	4 0	1 1
Milano	3/4 coperto	—	4 4	0 8
Como	3/4 coperto	—	3 8	0 0
Sandrio	1/4 coperto	—	5 0	0 0
Bergamo	coperto	—	2 4	0 0
Brescia	nebbioso	—	5 4	1 1
Cremona	3/4 coperto	—	4 7	0 3
Mantova	1/2 coperto	—	4 2	0 4
Verona	coperto	—	5 2	0 1
Belluno	3/4 coperto	—	2 2	4 4
Udine	sereno	—	3 0	1 8
Treviso	sereno	—	3 9	1 7
Venezia	sereno	calmo	4 4	0 2
Padova	3/4 coperto	—	5 0	1 4
Rovigo	sereno	—	4 0	1 5
Piacenza	3/4 coperto	—	4 9	1 5
Parma	sereno	—	4 6	0 4
Reggio Emilia	sereno	—	4 6	0 0
Modena	1/4 coperto	—	4 4	0 4
Ferrara	sereno	—	4 3	1 4
Bologna	sereno	—	4 0	0 9
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	3 2	0 6
Pesaro	coperto	agitato	5 5	1 4
Ancona	coperto	mosso	6 6	2 0
Urbino	coperto	—	0 1	2 0
Macerata	coperto	—	1 0	0 3
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	3 8	0 8
Camerino	coperto	—	1 0	2 8
Lucca	sereno	—	7 0	0 1
Pisa	sereno	—	8 6	0 6
Livorno	sereno	legg. mosso	7 4	0 8
Firenze	sereno	—	5 4	2 4
Arezzo	1/4 coperto	—	4 6	1 0
Siena	1/2 coperto	—	5 1	0 2
Grosseto	sereno	—	8 2	2 1
Roma	coperto	—	8 5	3 0
Teramo	coperto	—	5 0	1 5
Chieti	neve	—	4 5	0 4
Aquila	coperto	—	4 6	0 5
Agnone	neve	—	1 2	1 4
Foggia	coperto	—	9 9	2 0
Bari	coperto	mosso	8 3	4 2
Lecce	coperto	—	13 0	7 9
Caserta	coperto	—	11 8	6 6
Napoli	coperto	calmo	11 2	6 0
Benevento	piovoso	—	10 4	4 3
Avellino	coperto	—	8 2	4 0
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	nebbioso	—	8 0	4 0
Cosenza	coperto	—	12 0	4 0
Tiriolo	coperto	—	11 5	1 7
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	13 8	8 6
Palermo	3/4 coperto	mosso	13 9	7 9
Porto Empedocle	coperto	mosso	14 6	8 3
Caltanissetta	nebbioso	—	8 0	5 3
Messina	piovoso	mosso	14 7	8 0
Catania	coperto	legg. mosso	13 2	7 7
Siracusa	piovoso	legg. mosso	14 6	6 2
Cagliari	coperto	mosso	12 0	4 0
Sassari	coperto	—	8 9	3 9